I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 3677/86 DEL CONSIGLIO

**del 24 novembre 1986**

**che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (1), in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario fissare talune disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione di perfezionamento attivo; che a tale scopo conviene segnatamente precisare alcune regole relative all'applicazione delle condizioni economiche e determinare alcuni casi in cui tali condizioni sono considerate come soddisfatte ispirandosi alla più grande semplificazione delle procedure amministrative;

considerando che conviene precisare i casi nei quali il sistema della sospensione può essere accordato, tenuto conto della destinazione all'esportazione fuori del territorio della Comunità dei prodotti compensatori; che, quando detta destinazione non è prevista, il sistema di rimborso potrà essere concesso sempre che le condizioni previste per tale sistema siano soddisfatte; che conviene anche prevedere taluni casi in cui l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori può essere autorizzata nel quadro del sistema della sospensione;

considerando che è necessario precisare le condizioni per ricorrere alla compensazione per equivalenza o all'esportazione anticipata ed il momento in cui il cambiamento di situazione doganale delle merci in causa avviene;

considerando che è opportuno vietare la compensazione per equivalenza, per ragioni di politica commerciale comune, per le merci necessarie alla produzione di taluni residui e cascami di metalli non ferrosi;

considerando che è opportuno limitare il sistema secondo il quale il vincolo di merci di importazione al regime viene effettuato in uno Stato membro diverso da quello ove il regime è autorizzato e dove le operazioni di perfezionamento sono effettuate, al caso in cui si ricorra all'esportazione anticipata; che conviene prevedere un adeguato scambio d'informazioni tra questi due Stati membri;

considerando che è necessario precisare le condizioni alle quali le procedure previste sono utilizzabili nel quadro della politica commerciale comune;

considerando che è necessario prevedere misure di applicazione per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime, l'utilizzo del sistema di rimborso e alcune destinazioni doganali per le merci o i prodotti; che se queste misure devono evitare degli abusi, esse devono essere ispirate alla più grande semplificazione per non ostacolare l'attività delle imprese che beneficiano del regime;

considerando che occorre fissare alcune aliquote forfettarie di rendimento; che a tal fine conviene basarsi sulle regole comunitarie esistenti;

considerando che è necessario prevedere regole uniformi in materia di tassazione in caso di nascita di un debito doganale; che a tale scopo è necessario segnatamente stabilire l'elenco dei prodotti compensatori che possono essere tassati secondo i propri elementi, precisare le regole particolare per gli oli di oliva e quelle relative all'applicazione di taluni dazi all'importazione di carattere agricolo; che è opportuno indicare anche alcune regole per l'applicazione degli importi compensativi monetari nel quadro del regime;

considerando che è necessario stabilire le disposizioni concernenti la ripartizione delle merci d'importazione sui prodotti compensatori nel caso in cui la determinazione dell'ammontare dei dazi all'importazione da riscuotere, da rimbor-

(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

sare o da sgravare lo implichi; che, tenuto conto della complessità dei calcoli ai quali tale ripartizione può condurre, è opportuno prevedere taluni esempi in cifre;

considerando che è opportuno prevedere delle regole relative all'appuramento del regime e al rimborso o allo sgravio nel quadro del sistema di rimborso;

considerando che è necessario stabilire le regole di cooperazione amministrativa per l'applicazione uniforme delle condizioni economiche ed alcune regole relative al funzionamento del regime nei casi in cui più Stati membri sono implicati;

considerando che, in mancanza del parere del comitato dei regimi doganali economici, la Commissione non ha potuto adottare le disposizioni previste in materia conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1999/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ED AIUTI ALLA PRODUZIONE

*Articolo 1*

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

1) *regolamento di base*: il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo;

2) *prodotti compensatori principali*: i prodotti compensatori per l'ottenimento dei quali è stato autorizzato il regime di perfezionamento attivo, qui di seguito denominato «regime»;

3) *prodotti compensatori secondari*: i prodotti compensatori diversi da quelli di cui al punto 2, risultanti necessariamente da operazioni di perfezionamento;

4) *perdite*: la parte delle merci d'importazione che viene distrutta o scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura;

5) *metodo della chiave quantitativa*: la ripartizione delle merci d'importazione fra i vari prodotti compensatori in funzione della quantità di tali merci;

6) *metodo della chiave valore*: la ripartizione delle merci d'importazione tra i vari prodotti compensatori in funzione del valore di questi ultimi;

7) *compensazione per equivalenza*: il sistema di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base;

8) *esportazione anticipata*: il sistema di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base;

9) *traffico triangolare*: il sistema secondo il quale il vincolo al regime di merci d'importazione è effettuato in uno Stato membro diverso da quello in cui tale regime è autorizzato e dove le operazioni di perfezionamento sono effettuate;

10) *Stato membro d'importazione*: lo Stato in cui le merci d'importazione sono vincolate al regime;

11) *Stato membro di esportazione*: lo Stato membro in cui i prodotti compensatori formano oggetto di una dichiarazione d'esportazione;

12) *misure specifiche di politica commerciale*: le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie relative ai regimi applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di merci, quali le misure di vigilanza, di salvaguardia, le restrizioni o limitazioni quantitative, i divieti d'importazione o di esportazione.

*Articolo 2*

1. Le merci cui si applica l'articolo 1, paragrafo 3, lettera h), quarto trattino, del regolamento di base (aiuti alla produzione) e le relative utilizzazioni sono indicate nell'allegato I.

2. L'autorità doganale può permettere l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 per merci diverse da quelle elencate nell'allegato I che non si ritrovano nei prodotti compensatori, ma che permettono o facilitano l'ottenimento di tali prodotti, anche se esse spariscono totalmente o parzialmente nel corso dell'utilizzazione. Il presente comma non si applica alle fonti di energia, ai lubrificanti ed ai materiali ed utensili.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione ogni sei mesi i casi in cui il presente paragrafo è applicato.

## TITOLO II

## CONCESSIONE DEL REGIME

### CAPITOLO I

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

*Articolo 3*

1. Fatti salvi il paragrafo 4 e l'articolo 26, la domanda di autorizzazione va fatta per iscritto conformemente al modello di cui all'allegato II. Essa contiene almeno le informazioni figuranti nel predetto allegato. Essa deve essere datata e firmata.

2. L'autorità doganale, ove ritenga che le informazioni figuranti nel modello di cui al paragrafo 1 siano insufficienti, può chiedere al richiedente informazioni complementari.

3. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti o tutte le pezze giustificative che occorre presentare per l'esame della domanda.

4. Quando si tratti di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, l'autorità doganale può consentire che il titolare presenti una semplice domanda scritta nella quale figurino, in particolare, gli estremi dell'autorizzazione precedente e, se del caso, gli elementi che vanno modificati.

5. Le domande, i documenti e le pezze giustificative relativi alle domande, sono conservati dall'autorità doganale unitamente alle copia dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

6. Se le condizioni per la concessione dell'uno o dell'altro sistema sono soddisfatte, il richiedente può chiedere l'autorizzazione avvalendosi o del sistema della sospensione o del sistema del rimborso.

7. Se le operazioni di perfezionamento si effettuano nel quadro di un contratto di lavorazione per conto tra due persone stabilite nella Comunita, la domanda di autorizzazione è depositata dal committente o in suo nome.

8. Quando una domanda di modifica di un'autorizzazione deve essere presentata, si applica il paragrafo 4.

### CAPITOLO II

### CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

*Articolo 4*

1. Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità doganale controlla se siano soddisfatte le condizioni necessarie per la concessione del regime, e segnatamente le condizioni economiche.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento di base, per «importazioni prive di carattere commerciale» si intendono le importazioni aventi carattere occasionale, la cui natura o quantità delle merci non evidenzino intenti commerciali.

3. Ai fini dell'appllicazione dell'articolo 4, lettera c), del regolamento di base, l'autorità doganale fissa le modalità d'identificazione delle merci d'importazione nei prodotti compensatori oppure stabilisce i mezzi per accertare se siano soddisfatte le condizioni previste per il corretto svolgimento delle operazioni nell'ambito del sistema di compensazione per equivalenza.

A tal fine, l'autorità doganale fa ricorso, segnatamente, secondo i casi:

a) alla menzione o alla descrizione dei contrassegni specifici o dei numeri di fabbricazione;

b) all'apposizione di piombi, sigilli, punzonature o altri contrassegni;

c) al prelievo di campioni, illustrazioni o decrizioni tecniche;

d) alle analisi.

*Articolo 5*

1. Ai fini dell'applicazione delle condizioni economiche:

a) non sussistono «termini convenienti», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base, qualora i produttori stabiliti nella Comunità non siano in grado di mettere le merci comparabili a disposizione dell'operatore nel termine necessario per effettuare l'operazione commerciale prevista, sebbene una richiesta sia stata loro inviata in tempo utile;

b) per valutare se il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità renda economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista, l'autorità doganale tiene conto segnatamente dell'incidenza dell'utilizzazione delle merci prodotte nella Comunità sul prezzo di costo del prodotto compensatore e, di conseguenza, sullo smercio di questo prodotto sul mercato terzo, prendendo in considerazione:

— da una parte, il prezzo della merce non sdoganata, destinata a subire le operazioni di perfezionamento, e il prezzo delle merci comparabili prodotte nella Comunità, al netto delle tasse interne rimborsate o da rimborsare in caso di esportazione, tenendo conto delle restituzioni e degli altri importi istituiti nel quadro della politica agricola comune. All'atto del

raffronto dei prezzi di cui sopra si tiene anche conto delle condizioni di vendita, segnatamente delle condizioni di pagamento e di consegna previste,

— e, dall'altra, il prezzo che può essere ottenuto per il prodotto compensatore sul mercato terzo, tenuto conto della corrispondenza commerciale o di altri elementi;

c) per «lavorazione per conto» s'intende qualsiasi perfezionamento operato sulla base delle istruzioni e per conto di un committente stabilito fuori del territorio doganale della Comunità e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di trasformazione delle merci d'importazione direttamente o indirettamente messe a disposizione del titolare dell'autorizzazione.

2. Le merci prodotte nella Comunità sono comparabili alle merci di importazione quando rientrino nella stessa sottovoce della nomenclatura della tariffa doganale comune, presentino la stessa qualità commerciale ed abbiano le stesse caratteristiche tecniche, valutate in funzione dei prodotti compensatori da ottenere.

3. In sede di esame delle condizioni economiche non costituisce di per sé un motivo per concedere l'autorizzazione:

a) il fatto che il produttore comunitario di merci comparabili che potrebbero essere utilizzate per effettuare le operazioni di perfezionamento sia un'impresa concorrente della persona che chieda di beneficiare del regime di perfezionamento attivo;

b) il fatto che tali merci prodotte nella Comunità da un'unica impresa.

*Articolo 6*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, punto 4, del regolamento di base, il valore è fissato a 200 000 ECU per autorizzazione, indipendentemente dal numero di operatori che effettuano l'operazione di perfezionamento.

Tuttavia, per le merci o i prodotti figuranti nell'elenco di cui all'allegato III, questo valore è fissato a 100 000 ECU.

2. Il valore di cui al paragrafo 1 è il valore in dogana delle merci valutato sulla base degli elementi conosciuti e dei documenti esibiti all'atto della presentazione della domanda.

3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 può essere sospesa per una merce d'importazione determinata secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

*Articolo 7*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del regolamento di base, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte per un tipo di merce d'importazione da vincolare al regime nel corso di un periodo determinato, quando il richiedente dell'autorizzazione:

a) si rifornisca nel territorio doganale della Comunità, nel corso dello stesso periodo, in misura pari all'80 % del suo fabbisogno di questo tipo di merce;

b) cerca di premunirsi contro difficoltà reali di approvvigionamento per un tipo di merce, congruamente provate all'autorità doganale, e la parte di approvvigionamento comunitario sia inferiore alla percentuale di cui alla lettera a);

c) prova all'autorità doganale di aver fatto tutto ciò che è necessario per procurarsi le merci da perfezionare sul mercato comunitario senza che alcun produttore comunitario si sia manifestato.

2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alle merci di cui all'allegato II del trattato.

*Articolo 8*

1. La concessione dell'autorizzazione con il sistema della sospensione è subordinata alla condizione che tutti i prodotti compensatori siano destinati all'esportazione.

Tuttavia, questa condizione non è richiesta per i prodotti compensatori secondari la cui importanza economica non è maggiore di quella dei prodotti compensatori principali.

2. Quando si tratti di un'impresa che abbia flussi continui di fabbricazione destinati, al tempo stesso, al mercato della Comunità ed ai mercati terzi, e la persona che richiede l'autorizzazione non è in condizione di indicare con precisione la parte di prodotti compensatori destinata ad essere esportata fuori del territorio doganale della Comunità, l'autorità doganale concede l'autorizzazione con il sistema della sospensione procedendo ad una ragionevole valutazione di questa parte.

## CAPITOLO III

## COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA ED ESPORTAZIONE ANTICIPATA

*Articolo 9*

Fatto salvo l'articolo 10, per avvalersi della compensazione per equivalenza o dell'esportazione anticipata le merci equivalenti debbono essere classificate nella stessa sottovoce della tariffa doganale comune, essere della stessa qualità commerciale e possedere le medesime caratteristiche tecniche delle merci d'importazione.

*Articolo 10*

Quando le circostanze lo giustifichino, l'autorità doganale ammette che le merci equivalenti possano trovarsi in una fase

di fabbricazione più avanzata delle merci d'importazione, a condizione che la parte essenziale dell'operazione di perfezionamento cui vengono sottoposte le merci equivalenti sia effettuata nell'impresa del titolare dell'autorizzazione o nell'impresa in cui essa è effettuata per conto di questi.

*Articolo 11*

Per le merci di cui all'allegato IV, si applicano le disposizioni particolari che figurano in detto allegato.

*Articolo 12*

1. Il cambiamento di situazione doganale, di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base avviene:

a) in caso di ricorso alla compensazione per equivalenza, senza esportazione anticipata, sia per le merci di importazione che per le merci equivalenti, all'atto dell'accettazione del documento utilizzato per dare ai prodotti compensatori o alle merci tal quali una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

   Tuttavia, quando il titolare dell'autorizzazione immette, sul mercato comunitario, merci d'importazione, sia tal quali, sia in forma di prodotti compensatori, prima dell'appuramento del regime, la situazione doganale muta all'atto stesso di tale immissione sia per le merci di importazione che per le merci equivalenti;

b) in caso di ricorso all'esportazione anticipata:
   — per i prodotti compensatori esportati, all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione sempreché le merci d'importazione siano vincolate al regime;
   — per le merci d'importazione e le merci equivalenti, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.

2. Il cambiamento di situazione doganale di cui al paragrafo 1 non modifica l'origine delle merci esportate.

3. In caso di distruzione totale o di perdita irreparabile delle merci tal quali o di prodotti compensatori, la parte di merci d'importazione distrutta o persa è determinata in funzione della parte di merci d'importazione presenti nelle scorte dello stesso tipo nell'impresa del titolare al momento in cui è avvenuta tale distruzione o perdita, a meno che il titolare dell'autorizzazione apporti la prova del quantitativo di merci d'importazione andato effettivamente distrutto o perso.

CAPITOLO IV

TRAFFICO TRIANGOLARE

*Articolo 13*

L'autorità doganale dello Stato membro di cui all'articolo 3 del regolamento di base può permettere il ricorso al traffico triangolare unicamente nel quadro del ricorso all'esportazione anticipata.

CAPITOLO V

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

*Articolo 14*

1. Fatto salvo l'articolo 26, l'autorizzazione dev'essere fatta per iscritto su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato II. Essa deve contenere almeno le informazioni figuranti nel predetto allegato. Essa è firmata e datata.

2. L'autorizzazione è inviata al richiedente.

3. L'autorizzazione ha effetto dalla data del rilascio.

4. In casi eccezionali debitamente motivati, l'autorità doganale può rilasciare un'autorizzazione con effetti retroattivi.

Tali effetti non possono tuttavia essere anteriori alla presentazione della domanda di autorizzazione.

5. Copia dell'autorizzazione concessa è custodita dall'autorità doganale per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno nel corso del quale cessa di essere valida.

*Articolo 15*

La durata di validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità doganale in funzione delle condizioni economiche e tenuto conto delle particolari necessità del richiedente l'autorizzazione.

Se la durata eccede due anni, le condizioni in virtù delle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono riesaminate periodicamente alle scadenze indicate nell'autorizzazione medesima.

# TITOLO III

# FUNZIONAMENTO DEL REGIME

## CAPITOLO I

## MISURE SPECIFICHE DI POLITICA COMMERCIALE

### *Articolo 16*

Quando si ricorra al sistema della sospensione, il vincolo al regime di merci non comunitarie ha per conseguenza la non applicazione delle misure specifiche di politica commerciale all'importazione previste per tali merci.

### *Articolo 17*

Possono essere vincolate al regime con il sistema della sospensione anche le merci non comunitarie anche se esse non sono soggette ai dazi all'importazione:

a) ai fini della non applicazione delle misure specifiche di politica commerciale all'importazione previste per le stesse;

b) ai fini della non applicazione delle misure specifiche di politica commerciale all'esportazione previste per le stesse, sia tal quali, sia in forma di prodotti compensatori, fatte salve le misure specifiche di politica commerciale applicabili all'esportazione di prodotti originari della Comunità.

## CAPITOLO II

## FORMALITÀ PER IL VINCOLO DELLE MERCI AL REGIME NEL QUADRO DEL SISTEMA DELLA SOSPENSIONE E FORMALITÀ PER LA LORO IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NEL QUADRO DEL SISTEMA DEL RIMBORSO

### Sezione 1

### Procedura normale

### *Articolo 18*

1. Il vincolo delle merci al regime, nel quadro del sistema della sospensione, è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di vincolo al regime. La persona che compila la dichiarazione è denominata qui di seguito «dichiarante».

2. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di vincolo al regime di merci d'importazione nel quadro del sistema di esportazione anticipata.

3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 dev'essere presentata in un ufficio doganale competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata l'autorizzazzione. Tuttavia, qualora si ricorra al traffico triangolare, la dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione dev'essere presentata nell'ufficio doganale indicato sul bollettino INF 5 previsto dall'articolo 32.

### *Articolo 19*

1. La dichiarazione di cui all'articolo 18 deve essere fatta per iscritto su un formulario conforme al modello ufficiale all'uopo stabilito dall'autorità doganale.

2. La dichiarazione deve essere firmata e contenere le indicazioni necessarie per l'individuazione delle merci e l'eventuale applicazione dei dazi all'importazione.

Essa deve recare, in particolare, le seguenti indicazioni:

a) nome o ragione sociale ed indirizzo del dichiarante;

b) nome o ragione sociale ed indirizzo del titolare dell'autorizzazione, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante;

c) nome o ragione sociale ed indirizzo dell'operatore, quando trattasi di persona diversa dalle due persone suindicate;

d) designazione delle merci secondo le specificazioni figuranti nell'autorizzazione;

e) sottovoce in cui le merci figurano nella nomenclatura della tariffa doganale comune, nonché designazione delle stesse secondo le caratteristiche di detta nomenclatura o in termini sufficientemente precisi per consentire ai servizi doganali di stabilire subito e senza ambiguità che esse corrispondono alla sottovoce della tariffa doganale comune indicata nella dichiarazione;

f) estremi dell'autorizzazione;

g) numero, natura, marche e numeri dei colli contenenti le merci o, quando trattasi di merci non imballate, numero delle merci che formano oggetto della dichiarazione o dicitura «alla rinfusa», secondo il caso, oltre alle indicazioni necessarie per individuare tali merci;

h) per le merci dichiarate per un regime dopo aver formato oggetto della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 3

della direttiva 68/312/CEE (1), il riferimento a questa dichiarazione sommaria, sempre che il servizio doganale non apponga tale indicazione;

i) per le merci che non hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria di cui alla lettera h) e che sono dichiarate per il regime:

— senza essere state preventivamente vincolate ad un altro regime doganale, le informazioni necessarie per l'individuazione del mezzo di trasporto a bordo del quale sono pervenute all'ufficio doganale;

— dopo essere state vincolate ad un altro regime doganale, le indicazioni necessari per l'appuramento di questo regime;

— dopo essere state poste in una zona franca, se del caso, le informazioni necessarie per l'individuazione del mezzo di trasporto a bordo del quale sono pervenute all'ufficio doganale;

j) quantità delle merci;

k) nel caso di merci soggette a dazi ad valorem, il loro valore in dogana stabilito in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 (2);

l) nel caso di merci soggette a dazi specifici, le indicazioni e le specificazioni quantitative complementari eventualmente necessarie per l'applicazione di tali dazi;

m) nel caso di merci soggette a dazi ad valorem con un minimo di riscossione fondato su dati specifici, l'insieme delle indicazioni di cui alle lettere k) e l);

n) paese di provenienza delle merci, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1736/75 (3), e loro paese di origine, a norma del regolamento (CEE) n. 802/68 (4), o, nel caso di merci che soddisfano alle condizioni necessarie per beneficiare di un trattamento preferenziale in virtù della loro origine, a norma delle disposizioni comunitarie o convenzionali che prevedono tale trattamento preferenziale.

*Articolo 20*

1. L'autorità doganale può esigere che l'autorizzazione venga presentata con la dichiarazione di vincolo al regime o con la dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema di rimborso.

2. Devono essere allegati alle dichiarazioni tutti gli altri documenti la cui presentazione è necessaria al vincolo al regime o alla immissione in libera pratica.

3. L'autorità doganale può permettere che, invece di allegare i documenti, essi siano tenuti a sua disposizione.

*Articolo 21*

La dichiarazione di immissione in libera pratica compilata nel quadro del sistema di rimborso deve contenere, oltre alle indicazioni richieste per l'immissione in libera pratica e agli estremi dell'autorizzazione, le indicazioni supplementari seguenti:

a) nome o ragione sociale ed indirizzo del titolare dell'autorizzazione, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante;

b) nome o ragione sociale ed indirizzo dell'operatore, quando trattasi di persona diversa dalle due persone suindicate;

c) la designazione delle merci secondo le specificazioni figuranti nell'autorizzazione.

*Articolo 22*

L'autorità doganale può permettere che le indicazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), e quelle di cui all'articolo 21, lettere a) e b), non vengano fornite qualora l'autorizzazione sia esibita all'atto della presentazione della dichiarazione.

*Articolo 23*

1. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e degli articoli da 5 a 10 del regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea (5), si applicano mutatis mutandis.

2. L'accettazione di una delle dichiarazioni di cui all'articolo 18 o all'articolo 21 è subordinata ad un'autorizzazione di perfezionamento attivo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, l'autorità doganale può tuttavia accettare la dichiarazione di cui sopra senza che sia stata rilasciata la predetta autorizzazione, sempreché la domanda sia stata fatta anteriormente all'accettazione.

Sezione 2

**Procedure semplificate**

*Articolo 24*

1. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle

(1) GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag 1.
(5) GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.

operazioni, l'autorità doganale permette, a richiesta dell'interessato e alle condizioni da essa stabilite, che:

a) la dichiarazione di cui agli articoli 18 o 21 non contenga talune delle indicazioni di cui agli articoli da 19 a 21 o non vi vengano allegati taluni documenti di cui all'articolo 20;

b) venga presentato, invece della dichiarazione di cui agli articoli 18 o 21, un documento commerciale o amministrativo con una domanda di vincolo al regime o di ricorso al sistema del rimborso firmata dal dichiarante;

c) il vincolo al regime di merci o il ricorso al sistema del rimborso avvenga senza che le merci le siano presentate e prima della presentazione della dichiarazione.

2. Qualora la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), sia autorizzata, fin dall'arrivo delle merci nei luoghi all'uopo designati, il titolare dell'autorizzazione è tenuto:

a) a comunicare tale arrivo all'autorità doganale, nella forma e secondo le modalità da essa stabilite.

Tuttavia, l'autorità doganale può:

— invece di esigere dal titolare dell'autorizzazione di attendere l'arrivo effettivo delle merci per dargliene comunicazione, autorizzarlo ad informarla non appena tale arrivo sia imminente;

— in talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in oggetto e dal ritmo accelerato delle operazioni d'importazione, dispensare il titolare dell'autorizzazione dall'obbligo di comunicarle l'arrivo delle merci volta per volta, a condizione che egli fornisca tutte le informazioni che essa reputi necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita;

b) ad iscrivere le merci nelle proprie scritture. L'iscrizione deve essere effettuata nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa deve comportare l'indicazione della data alla quale tale iscrizione ha luogo. Essa può essere sostituita da ogni altra formalità, definita dall'autorità doganale, che presenti garanzie analoghe;

c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi al vincolo delle merci al regime.

3. L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione a beneficiare di una delle procedure semplificate di cui al paragrafo 1 alle persone:

a) che non offrano tutte le garanzie necessarie per il buono svolgimento delle operazioni;

b) le cui scritture non consentano all'autorità doganale, quando ci si avvalga della procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), di controllare le operazioni.

L'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione alle persone che non effettuino di frequente operazioni di vincolo di merci al regime.

*Articolo 25*

1. La dichiarazione incompleta, il documento commerciale o amministrativo e l'iscrizione nelle scritture di cui all'articolo 24 devono contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare le merci.

L'accettazione della dichiarazione incompleta o del documento commerciale o amministrativo da parte dell'ufficio doganale o l'iscrizione nelle scritture hanno lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 18 o all'articolo 21.

Se del caso viene effettuata una visita delle merci sulla base delle indicazioni figuranti nella dichiaranzione incompleta, nel documento commerciale o amministrativo o nelle scritture.

Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione delle merci nelle scritture ha valore di svincolo.

2. La dichiarazione complementare o la dichiarazione relativa alle merci che formano oggetto dell'autorizzazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, dev'essere presentata all'ufficio doganale competente ovvero i documenti mancanti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), devono essere forniti, nei termini stabiliti dall'autorità doganale e, al più tardi, all'atto della presentazione del conto di appuramento.

L'accettazione della dichiarazione non ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 18 o all'articolo 21.

3. L'autorità doganale può ammettere che la dichiarazione o la dichiarazione complementare rivesta carattere globale, periodico o riepilogativo.

*Articolo 26*

1. Quando non si applichino gli articoli 24 e 25 e le operazioni di perfezionamento riguardino:

a) la riparazione di merci, compresa la loro revisione e la loro messa a punto, oppure

b) le manipolazioni usuali di cui possono formare oggetto le merci in virtù delle disposizioni comunitarie relative ai depositi doganali e alle zone franche,

l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale permette che la presentazione della dichiarazione di vincolo al regime o la dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema di rimborso costituisca, nel contempo, la domanda di autorizzazione.

In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione di questa dichiarazione e tale accettazione è subordinata alle condizioni relative al rilascio dell'autorizzazione.

2. L'ufficio doganale designato dall'autorità doganale può applicare la procedura di cui al paragrafo 1 nel caso di merci destinate a subire operazioni di perfezionamento attivo diverse da quelle di cui al predetto paragrafo.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli uffici designati, precisando, per ciascuno di essi, i tipi di merci e le operazioni di perfezionamento ammesse.

3. Ove si applichino i paragrafi 1 e 2, la dichiarazione contiene anche le seguenti indicazioni:

a) nome o ragione sociale ed indirizzo dell'operatore, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante,

b) natura dell'operazione di perfezionamento,

c) designazione commerciale e/o tecnica dei prodotti compensatori,

d) tasso di rendimento o, se del caso, modalità di determinazione di detto tasso,

e) termine per ricevere una delle destinazioni doganali previste dall'articolo 18 o dall'articolo 27 del regolamento di base,

f) luogo in cui si prevede di effettuare l'operazione di perfezionamento.

## CAPITOLO III

## TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO DI BASE

### *Articolo 27*

Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga del termine fissato per ricevere una delle destinazioni di cui all'articolo 18 o 27 del regolamento di base può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente concesso.

### *Articolo 28*

Per i prodotti agricoli della stessa specie di quelli cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 [1], qualora detti prodotti siano destinati ad essere esportati sotto forma di prodotti trasformati o di merci di cui all'articolo 2, lettera b) o c), di detto regolamento, il termine entro il quale le merci d'importazione devono avere ricevuto una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento di base non può eccedere sei mesi.

[1] GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

### *Articolo 29*

1. Il termine di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base è stabilito tenendo conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità delle merci d'importazione.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 non può eccedere:

— tre mesi, per le merci facenti parte di un sistema di regolamentazione dei prezzi;

— la durata di validità del certificato d'importazione, rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 2630/81 [2], per lo zucchero greggio della sottovoce 17.01 B della tariffa doganale comune;

— sei mesi, per tutte le altre merci. Tuttavia, tale termine può essere prorogato su richiesta debitamente motivata dal titolare, senza peraltro che la durata totale possa eccedere dodici mesi. Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga può esser concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente concesso.

### *Articolo 30*

1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono calcolati dalla data di accettazione della dichiarazione di vincolo al regime delle merci o della dichiarazione di immissione in libera pratica nel quadro del sistema del rimborso.

2. I termini fissati in conformità dell'articolo 29 sono calcolati a partire dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

## CAPITOLO IV

## TASSI FORFETTARI DI RENDIMENTO

### *Articolo 31*

1. Quando le operazioni di perfezionamento attivo riguardino merci d'importazione, di cui alla colonna 1 dell'allegato V, ai fini dell'ottenimento dei prodotti compensatori di cui alle colonne 3 e 4, l'autorità doganale applica i tassi forfettari di rendimento figuranti nella colonna 5.

2. Per beneficiare del ricorso ai tassi forfettari di rendimento di cui al paragrafo 1, le merci d'importazione devono essere di qualità sana, leale e mercantile e rispondere alla qualità tipo eventualmente stabilita dalla normativa comunitaria.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i casi in cui i tassi forfettari di cui al paragrafo 1 non abbiano potuto essere applicati a motivo del fatto che, benché le

[2] GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

operazioni di perfezionamento riguardino le merci d'importazione figuranti nella colonna 1 dell'allegato V, esse si concludono con l'ottenimento di prodotti compensatori diversi da quelli di cui alle colonne 3 e 4, nello stesso stadio di fabbricazione.

## CAPITOLO V

## TRAFFICO TRIANGOLARE

### *Articolo 32*

1. Quando si ricorre al traffico triangolare si utilizza il bollettino d'informazioni, denominato «bollettino INF 5».

2. Il bollettino INF 5, il cui formulario è conforme al facsimile e alle disposizioni figuranti nell'allegato VI, si compone di un originale e tre copie, che vanno depositati insieme nell'ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di esportazione.

Il bollettino INF 5 è compilato per i quantitativi di merci d'importazione corrispondenti ai quantitativi di prodotti compensatori esportati. Quando si prevede di effettuare importazioni scaglionate, possono essere compilati più bollettini INF 5.

### *Articolo 33*

1. L'ufficio doganale in cui vengono espletate le formalità di esportazione vista il bollettino INF 5, conserva la copia n. 1, e consegna al dichiarante l'originale e le altre due copie.

L'ufficio doganale in cui ha avuto luogo l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità certifica l'uscita delle merci da tale territorio annotando l'originale e le copie del bollettino INF 5, che restituisce poi al dichiarante.

2. Quando l'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità di esportazione è un ufficio doganale diverso da quello abilitato a controllare il regime, la copia n. 1 è inviata, dopo essere stata vistata, a quest'ultimo ufficio.

### *Articolo 34*

1. L'indicazione relativa all'ufficio doganale d'importazione in cui verranno espletate le formalità di vincolo al regime delle merci d'importazione può essere modificata dall'ufficio doganale dello Stato membro di esportazione abilitato a controllare il regime oppure dall'ufficio doganale dello Stato membro di importazione che comunica il cambiamento effettuato all'ufficio doganale abilitato a controllare il regime.

2. In caso di furto, perdita o distruzione del bollettino INF 5, l'importatore può chiedere un duplicato all'ufficio doganale che l'ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che le merci d'importazione per le quali è chiesto un duplicato non siano state vincolate al regime.

L'originale e tutte le copie del bollettino INF 5 così rilasciato devono essere corredati di una delle seguenti diciture:

DUPLICADO
DUPLIKAT
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
DUPLICATE
DUPLICATA
DUPLICATO
DUPLIKAAT
SEGUNDA VIA

### *Articolo 35*

1. La dichiarazione di vincolo delle merci d'importazione al regime deve essere corredata dell'originale e delle copie nn. 2 e 3 del bollettino INF 5.

2. L'ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di vincolo al regime annota sull'originale e sulle copie nn. 2 e 3 del bollettino INF 5 i quantitativi di merci d'importazione vincolati al regime, nonché la data di accettazione della dichiarazione relativa al predetto vincolo. Esso rinvia senza indugio la copia n. 3 all'ufficio doganale dello Stato membro di esportazione competente a controllare il regime, consegna l'originale al dichiarante e custodisce la copia n. 2.

### *Articolo 36*

Dopo aver ricevuto la copia n. 3 l'ufficio doganale abilitato a controllare il regime comunica senza indugio al titolare dell'autorizzazione il quantitativo di merci d'importazione vincolato al regime e la data del loro vincolo.

### *Articolo 37*

1. Quando si ricorra al traffico triangolare e le merci d'importazione:

a) siano soggette ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente o alle imposizioni istituite nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli o previsti, se del caso, in un atto di adesione, in caso di scambi tra lo Stato membro di esportazione e lo Stato membro d'importazione, o

b) diano luogo, nel quadro degli scambi di cui alla lettera a), alla concessione d'importi istituiti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli o previsti, se del caso, in un atto di adesione,

queste imposizioni e importi sono applicati come se le merci d'importazione fossero state:

— spedite dall'esportatore dei prodotti compensatori dello Stato membro d'esportazione verso lo Stato membro d'importazione, e

— introdotte nello Stato membro d'importazione in provenienza dallo Stato membro d'esportazione, dalla persona in nome e per conto della quale la dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione è effettuata.

2. Le imposizioni o gli importi di cui al paragrafo 1 sono applicati dallo Stato membro d'importazione al momento del vincolo delle merci d'importazione al regime e dallo Stato membro d'esportazione al momento dell'appuramento del regime.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli elementi da prendere in considerazione sono quelli in vigore all'atto dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime delle merci d'importazione.

*Articolo 38*

Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche in caso di esportazione anticipata di prodotti compensatori e d'importazione di merci d'importazione nello stesso Stato membro. Tuttavia, gli Stati membri possono predisporre altre procedure.

## CAPITOLO VI

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI IN CASO DI RICORSO AL SISTEMA DI RIMBORSO

*Articolo 39*

1. Le merci immesse in libera pratica nel quadro del sistema di rimborso e i prodotti compensatori ottenuti applicando questo sistema possono formare oggetto di operazioni successive di perfezionamento nel quadro di altre autorizzazioni che prevedano lo stesso sistema. L'autorità doganale rilascia eventualmente una nuova autorizzazione facendo riferimento all'autorizzazione rilasciata precedentemente.

2. Quando viene concessa un'altra autorizzazione alle condizioni previste dal paragrafo 1, si tiene conto del termine fissato nella nuova autorizzazione per il rimborso o l'abbuono dei dazi.

## CAPITOLO VII

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLE DESTINAZIONI DOGANALI DI CUI AGLI ARTICOLI 18 E 27 DEL REGOLAMENTO DI BASE

*Articolo 40*

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure semplificate, qualsiasi prodotto compensatore o qualsiasi merce tal quale cui verrà attribuita una delle destinazioni doganali di cui agli articoli 18 e 27 del regolamento di base dev'essere presentato all'ufficio doganale competente, abilitato dall'autorità doganale a controllare il regime, e formare oggetto delle formalità doganali previste per la destinazione in causa, in conformità delle disposizioni generali relative a tale destinazione.

Tuttavia, l'autorità doganale può consentire che detto prodotto o detta merce siano presentati ad un ufficio doganale diverso da quello di cui al primo comma.

2. Sono considerati presentati ad un ufficio doganale i prodotti compensatori o le merci tal quali la cui presenza nel perimetro dell'ufficio o in altro luogo designato dall'autorità doganale sia stata da quest'ultima segnalata nelle forme prescritte per poter provvedere alla loro sorveglianza o al loro controllo.

*Articolo 41*

La dichiarazione o la domanda con cui si chiede di attribuire ai prodotti compensatori o alle merci tal quali una delle destinazioni doganali di cui agli articoli 18 e 27 del regolamento di base deve contenere gli elementi necessari per l'appuramento del regime o per giustificare una domanda di rimborso.

## CAPITOLO VIII

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE

### Sezione 1

### Procedura normale

*Articolo 42*

L'esportazione diretta o effettuata dopo l'assegnazione all'una o all'altra delle destinazioni doganali di cui agli articoli 18, paragrafo 2, lettera a) o b), e 27 del regolamento di base dei prodotti compensatori o delle merci tal quali, è subordinata all'espletamento delle formalità d'esportazione.

*Articolo 43*

1. Le disposizioni da osservare relativamente alla presentazione di una dichiarazione d'esportazione, alla sua accettazione, alla sua rettifica e al suo annullamento, all'esame dei prodotti compensatori o delle merci tal quali dichiarati, all'eventuale prelievo di campioni, alla verifica della dichiarazione e dei documenti che a questi si riferiscono, al risultato della verifica nonché all'autorizzazione di esportare i prodotti o le merci, sono quelle adottate dagli Stati membri per conformarsi alla direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie [1], e alla sua direttiva

[1] GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.

di applicazione 82/347/CEE (1), tenuto conto degli obiettivi del presente regolamento.

2. In caso di ricorso al sistema dell'esportazione anticipata si applica, mutatis mutandis, l'articolo 23, paragrafo 2.

Sezione 2

**Procedure semplificate**

*Articolo 44*

1. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale permette, alle condizioni da essa stabilite, che:

a) venga presentato, al posto della dichiarazione d'esportazione, un documento commerciale o amministrativo con una domanda di esportazione, firmata dal dichiarante,

b) l'esportazione di prodotti compensatori abbia luogo senza che essi vengano presentati all'autorità doganale abilitata a controllare l'esportazione e prima del deposito della dichiarazione d'esportazione.

2. Quando venga autorizzata la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera b), il titolare dell'autorizzazione è tenuto:

a) ad informare l'autorità doganale abilitata a controllare l'esportazione di cui al paragrafo 1, lettera b), nella forma e secondo le modalità da essa stabilite, delle spedizioni da effettuare, per consentirle di procedere, se del caso, al loro controllo prima della partenza;

b) a redigere la dichiarazione di esportazione o il documento di cui al paragrafo 1, lettera a);

c) ad annotare nelle proprie scritture le merci tal quali o i prodotti compensatori destinati all'esportazione. L'iscrizione avviene nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa deve recare la data alla quale ha luogo l'iscrizione. Tale iscrizione può essere sostituita da ogni altra formalità, definita dall'autorità doganale, che presenti garanzie analoghe;

d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi all'esportazione delle merci tal quali o dei prodotti compensatori.

3. L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione a beneficiare di una delle procedure semplificate di cui al paragrafo 1 alle persone:

a) che non offrano tutte le garanzie necessarie per il buono svolgimento delle operazioni di perfezionamento attivo;

b) le cui scritture non consentano all'autorità doganale, quando ci si avvalga della procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera b), di controllare le operazioni.

L'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione alle persone che non effettuino di frequente operazioni di perfezionamento attivo.

*Articolo 45*

1. Il documento commerciale o amministrativo e l'iscrizione nelle scritture di cui all'articolo 44 devono contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare le merci o i prodotti e gli estremi dell'autorizzazione.

L'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, del documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione.

Se del caso è effettuata una visita delle merci o dei prodotti sulla base delle indicazioni figuranti nel documento commerciale o amministrativo o nelle scritture.

Nei casi di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), l'iscrizione delle merci nelle scritture ha valore di svincolo.

2. La dichiarazione relativa alle merci o ai prodotti che formano oggetto dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'ufficio doganale competente nei termini stabiliti dall'autorità doganale. L'accettazione di detta dichiarazione non ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione.

3. L'autorità doganale può permettere che la dichiarazione rivesta carattere globale, periodico o riepilogativo.

CAPITOLO IX

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA**

Sezione 1

**Circostanze che giustificano l'immissione in libera pratica**

*Articolo 46*

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o delle merci tal quali è giustificata segnatamente:

a) quando le condizioni del mercato terzo risultino modificate e rendano economicamente impossibile la prevista esportazione;

b) quando riguardi prodotti compensatori secondari la cui importanza economica non è maggiore di quella dei prodotti compensatori principali;

c) quando si tratti di merci tal quali o di prodotti compensatori nel quadro di un'autorizzazione rilasciata conformemente all'articolo 8, paragrafo 2;

(1) GU n. L 156 del 7. 6. 1982, pag. 1.

d) quando l'operazione di perfezionamento prevista non possa essere effettuata per motivi tecnici e/o economici.

2. L'autorità doganale può autorizzare l'immissione in libera pratica caso per caso o globalmente. L'autorizzazione è rilasciata unicamente se non vi si oppongono le altre disposizioni comunitarie connesse all'immissione in libera pratica.

## Sezione 2

## Procedure semplificate

### *Articolo 47*

1. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale permette, a richiesta dell'interessato e alle condizioni da essa stabilite, che:

a) la dichiarazione di immissione in libera pratica non contenga alcune delle indicazioni previste;

b) sia presentato, al posto della dichiarazione, un documento commerciale o amministrativo corredato di una domanda di immissione in libera pratica, firmata dal dichiarante;

c) l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori o di merci tal quali abbia luogo senza che tali merci o prodotti le vengano presentati e prima della presentazione della dichiarazione.

2. Quando è autorizzata la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), il titolare dell'autorizzazione è tenuto:

a) ad informare l'autorità doganale, prima dell'uscita delle merci dai suoi locali, nella forma e secondo le modalità da essa stabilite, degli svincoli imminenti e/o a fornirle tutte le informazioni che essa reputi necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita;

b) a iscrivere i prodotti compensatori o le merci tal quali nelle proprie scritture. L'iscrizione avviene nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa deve comportare l'indicazione della data alla quale tale operazione ha luogo; essa può essere sostituita da ogni altra formalità, definita dall'autorità doganale, che presenti garanzie analoghe;

c) a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o delle merci tal quali e segnatamente i certificati di importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o i documenti previsti nel quadro della politica commerciale comune.

3. L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione a beneficiare della procedura semplificata di cui al paragrafo 1 alle persone:

a) che non offrono tutte le garanzie necessarie per il buono svolgimento delle operazioni di perfezionamento;

b) le cui scritture non consentano all'autorità doganale, quando ci si avvalga della procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), di controllare le operazioni di perfezionamento.

L'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione alle persone che non effettuino di frequente operazioni di perfezionamento.

### *Articolo 48*

1. La dichiarazione incompleta, il documento commerciale o amministrativo e l'iscrizione nelle scritture di cui all'articolo 47 devono contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare i prodotti compensatori o le merci tal quali oltre agli estremi dell'autorizzazione.

L'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione incompleta, del documento commerciale o amministrativo, o l'iscrizione nelle scritture hanno lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Se del caso, è effettuata una visita dei prodotti compensatori o delle merci tal quali sulla base delle indicazioni figuranti nella dichiarazione incompleta, nel documento commerciale o amministrativo o nelle scritture.

Nei casi di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione dei prodotti compensatori o delle merci tal quali nelle scritture ha valore di svincolo.

2. La dichiarazione complementare o la dichiarazione relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali che formano oggetto dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'ufficio doganale competente nei termini stabiliti dall'autorità doganale.

L'accettazione di tale dichiarazione non ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. L'autorità doganale può permettere che la dichiarazione complementare o la dichiarazione di cui al paragrafo 2 rivesta carattere globale, periodico o riepilogativo.

### *Articolo 49*

1. Qualora sia stata rilasciata un'autorizzazione globale d'immissione in libera pratica in applicazione dell'articolo 46, le merci d'importazione possono essere immesse sul mercato comunitario, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, senza che al momento della loro immissione sul mercato siano state espletate formalità d'immissione in libera pratica.

Solamente per l'applicazione del paragrafo 2, non si considera che le merci così immesse sul detto mercato abbiano ricevuto una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

2. Le merci d'importazione, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, che formano oggetto di

un'autorizzazione globale d'immissione in libera pratica rilasciata conformemente all'articolo 46 e alle quali non è stata assegnata una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento di base allo spirare del termine stabilito sono considerate immesse in libera pratica e la dichiarazione d'immissione in libera pratica è considerata depositata ed accettata e lo svincolo come avvenuto in tal momento senza che si possa concedere una dilazione per il pagamento.

3. Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 222/77 (1), le merci immesse sul mercato comunitario conformemente al paragrafo 1 sono considerate comunitarie dal momento dell'immissione.

## Sezione 3

## Immissione in libera pratica di merci soggette a misure specifiche di politica commerciale

### *Articolo 50*

1. L'immissione in libera pratica di merci d'importazione in forma di prodotti compensatori o di merci tal quali è subordinata all'applicazione, da parte dell'autorità doganale, delle misure specifiche di politica commerciale in vigore per le merci d'importazione all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Se l'immissione in libera pratica è chiesta in uno Stato membro diverso da quello in cui il regime è stato autorizzato, detta immissione in libera pratica è subordinata all'applicazione, da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in cui detto regime è stato autorizzato o, a richiesta del dichiarante, da parte di quella dello Stato in cui l'immissione in libera pratica è chiesta, delle misure specifiche di politica commerciale in vigore, nello Stato membro interessato, per le merci d'importazione all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

# CAPITOLO X

# DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TASSAZIONE E ALL'APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI

## Sezione 1

## Tassazione e applicazione degli importi compensativi monetari

### *Articolo 51*

1. Per le merci d'importazione che all'atto dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 18 potevano beneficiare di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare, i dazi all'importazione da riscuotere, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base, sono calcolati applicando il tasso corrispondente a questa destinazione, sempre che risultino soddisfatte le condizioni previste per la concessione del beneficio di quest'ultimo, senza che sia necessario concedere alcuna autorizzazione per beneficiare di questo trattamento.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano solo quando le merci hanno ricevuto la destinazione particolare prevista per beneficiare del regime tariffario favorevole prima dello spirare del termine fissato a tale scopo nelle disposizioni comunitarie che determinano le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di tali merci al benefico di tale regime. Questo termine inizia al momento dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 18. Esso può essere prorogato dall'autorita doganale qualora la merce non abbia ricevuto la destinazione per un caso fortuito o di forza maggiore o per esigenze inerenti al procedimento tecnico di utilizzo della merce.

### *Articolo 52*

1. L'elenco dei prodotti compensatori e delle operazioni di perfezionamento da cui risultano e alle quali si applica l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento di base figura nell'allegato VII.

2. La data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori di cui al paragrafo 1 è quella dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. L'autorità doganale ammette l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento di base alla tassazione dei cascami, dei rottami, dei residui, dei ritagli e degli scarti diversi da quelli figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1.

Ogni Stato membro comunica ogni sei mesi alla Commissione i casi in cui sia stato applicato il presente paragrafo.

### *Articolo 53*

1. Quando le merci d'importazione sono oli d'oliva della sottovoce 15.07 A I o 15.07 A II della tariffa doganale comune e l'immissione in libera pratica di dette merci, sia tal quali, sia in forma di prodotti compensatori della sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, è autorizzata, il prelievo da riscutere è:

— il prelievo agricolo indicato nel titolo d'importazione rilasciato nel quadro della gara, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3136/78 (2);

oppure

— l'ultimo prelievo agricolo minimo fissato dalla Commissione anteriormente alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, quando è presentato il titolo di cui all'articolo 6 del presente regolamento o quando la quantità immessa in libera pratica è uguale o inferiore a 100 chilogrammi.

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 72.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando le merci d'importazione sono olive della sottovoce 07.01 N II o 07.03 A II della tariffa doganale comune ed è autorizzata l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori della sottovoce 15.07 A II della medesima tariffa.

*Articolo 54*

1. In caso di immissione in libera pratica in uno Stato membro diverso da quello in cui il regime è stato autorizzato di merci tal quali o di prodotti compensatori, lo Stato membro nel quale le merci sono immesse in libera pratica:

— riscuote i dazi all'importazione diversi da quelli di cui al secondo trattino, che sono indicati sul bollettino INF 1 previsto dall'articolo 73, conformemente alle modalità ivi indicate;

— applica l'importo compensativo monetario eventualmente in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica fatto salvo l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1). Tale importo, in caso di immissione in libera pratica di merci tal quali, è quello applicabile a queste merci e, in caso di immissione in libera pratica di prodotti compensatori, quello applicabile a questi prodotti.

2. In caso di esportazione, quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità per l'applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari (2), lo Stato membro d'esportazione applica gli importi compensativi monetari conformemente alle disposizioni degli articoli 7 e 8 di detto regolamento.

*Articolo 55*

1. Quando i prodotti compensatori sono immessi in libera pratica e l'importo dell'obbligazione doganale è stabilito sulla base degli elementi di tassazione delle merci d'importazione, conformemente all'articolo 20 del regolamento di base, le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere h), i), j) e k) della direttiva 82/57/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure per l'immissione in libera pratica delle merci (3), devono riferirsi alle merci tal quali.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 non debbono tuttavia essere fornite quando il bollettino d'informazioni INF 1 o un altro documento comportante le stesse indicazioni che quelle figuranti sull'INF 1 e emesso nello stesso Stato membro dove viene effettuata l'immissione in libera pratica sia allegato alla dichiarazione di immissione in libera pratica.

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.
(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 38.

Sezione 2

**Ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori**

*Articolo 56*

La ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori è effettuata quando sia necessaria per determinare l'importo dei dazi all'importazione da percepire, da rimborsare o sgravare. Essa non viene effettuata, in particolare, quando la determinazione dell'obbligazione venga operata unicamente sulla base dell'articolo 21 del regolamento di base.

*Articolo 57*

Il metodo della chiave quantitativa (prodotti compensatori) si applica quando dalle operazioni di perfezionamento attivo si ottenga un unico tipo di prodotto compensatore. In tal caso, la quantità di merci d'importazione, corrispondente alle quantità di prodotti compensatori per i quali è sorta un'obbligazione doganale, è calcolata applicando alle quantità totali di dette merci un coefficiente corrispondente al rapporto tra la quantità di prodotti compensatori per i quali sorge un'obbligazione doganale e la quantità totale di prodotti compensatori.

*Articolo 58*

1. Il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) si applica in conformità delle disposizioni del presente articolo quando le merci d'importazione si ritrovino, con tutte le loro componenti in ciascuno dei prodotti compensatori.

Per stabilire se tale metodo sia applicabile, non si tiene conto delle perdite.

2. La quantità di merci d'importazione utilizzata per fabbricare ciascun prodotto compensatore è determinata applicando, successivamente, alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra le quantità di dette merci che si ritrovano in ogni tipo di prodotto compensatore e le quantità totali di dette merci che si ritrovano nell'insieme dei prodotti compensatori.

3. La quantità di merci d'importazione, corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale è sorta un'obbligazione doganale, è determinata applicando alla quantità di merci d'importazione utilizzata per fabbricare detto prodotto, calcolata in conformità del paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 57.

*Articolo 59*

1. Il metodo della chiave valore si applica in conformità delle disposizioni del presente articolo in tutti i casi in cui non possano applicarsi gli articoli 57 e 58. Tuttavia, d'accordo col titolare dell'autorizzazione e per ragioni di semplificazione, l'autorità doganale può applicare il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) invece del metodo della chiave valore, quando l'applicazione di uno o dell'altro metodo dà risultati similari.

2. Per determinare le quantità di merci d'importazione usate nella fabbricazione di ciascun tipo di prodotto compensatore, si applica, successivamente, alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra il valore di ciascun prodotto compensatore e il valore totale di detti prodotti, stabilito in conformità del paragrafo 3.

3. Il valore di ciascun prodotto compensatore da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della chiave valore è:

— il prezzo di vendita, recente, nella Comunità di prodotti indentici o similari, a condizione che esso non sia influenzato da legami tra acquirente e venditore, o, ove non si conosca tale prezzo,

— il prezzo di vendita nella Comunità «franco fabbrica», recente, a condizione ch'esso non sia influenzato da legami tra acquirente e venditore.

Se il valore non può essere determinato applicando le disposizioni del comma precedente, esso è determinato dall'autorità doganale ricorrendo a mezzi ragionevoli.

4. La quantità di merci d'importazione, corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale è nata un'obbligazione doganale, è stabilita applicando alla quantità di merci d'importazione usate nella fabbricazione di detto prodotto, calcolata in conformità del paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 57.

*Articolo 60*

I calcoli di cui agli articoli da 57 a 59 sono effettuati sulla base degli esempi di calcolo di cui all'allegato XI o conformemente a qualsiasi altro sistema che dia i medesimi risultati.

## TITOLO IV

## CONTO DI APPURAMENTO E DOMANDA DI RIMBORSO

### CAPITOLO I

### CONTO DI APPURAMENTO

*Articolo 61*

1. Quando si applica il sistema della sospensione il titolare dell'autorizzazione deve fornire all'autorità doganale, a meno che non vi provveda essa stessa, un conto di appuramento entro un termine ragionevole dopo la scadenza del termine stabilito in applicazione dell'articolo 14 del regolamento di base.

In questo conto devono figurare, sulla base del tasso di rendimento stabilito, da una parte, il quantitativo di merci d'importazione unitamente agli estremi delle dichiarazioni di vincolo al regime e, dall'altra, il quantitativo dei prodotti compensatori con gli estremi dei documenti a fronte dei quali tali prodotti hanno ricevuto una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento di base. Il conto evidenzia anche il quantitativo di merci considerato immesso in libera pratica in conformità dell'articolo 49 e, a titolo orientativo, l'importo dei dazi all'importazione eventualmente esigibili.

2. Quando la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione comporta l'individuazione degli altri elementi di tassazione delle merci d'importazione, il conto evidenzia anche questi elementi e, all'occorrenza, la ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori stabilita in conformità degli articoli da 57 a 60.

3. Il titolare dell'autorizzazione tiene a disposizione dell'autorità doganale qualsiasi documento relativo alle merci considerate immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 49, la cui presentazione sia necessaria ai fini della corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci.

4. L'autorità doganale può autorizzare la compilazione del conto di appuramento, di cui al paragrafo 1, con il sistema informatizzato o in altra forma stabilita da detta autorità.

*Articolo 62*

L'autorità doganale può permettere che il conto di appuramento venga effettuato sulla stessa dichiarazione di vincolo al regime.

*Articolo 63*

L'autorità doganale annota il conto di appuramento sulla base della verifica effettuata, informa, se necessario, il titolare dell'autorizzazione del risultato della verfica e con-

serva il conto e i documenti ad esso relativi per almeno tre anni civili dalla fine dell'anno nel corso del quale è stata effettuata la contabilizzazione. Tuttavia, l'autorità doganale può decidere che i documenti relativi al conto vengano conservati dal titolare dell'autorizzazione. In tal caso tali documenti devono essere conservati durante lo stesso periodo.

*Articolo 64*

1. Se le merci d'importazione sono state vincolate al regime fruendo della stessa autorizzazione, ma a fronte di più dichiarazioni, i prodotti compensatori o le merci tal quali che ricevono una delle destinazioni di cui all'articolo 18 del regolamento di base sono considerati ottenuti dalle merci d'importazione vincolate al regime a fronte delle dichiarazioni più vecchie.

2. Se il titolare dell'autorizzazione fornisce la prova che i prodotti compensatori o le merci tal quali, di cui al paragrafo 1, sono stati ottenuti da determinate merci d'importazione, il paragrafo 1 non si applica.

CAPITOLO II

DOMANDA DI RIMBORSO

*Articolo 65*

Ove si applichi l'articolo 39, il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione per una merce determinata può essere chiesto da un solo titolare di un'autorizzazione.

*Articolo 66*

1. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione al titolare dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, all'autorità doganale dello Stato membro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, da parte dello stesso titolare dell'autorizzazione, di una domanda, in appresso denominata «domanda di rimborso». La domanda va fatta in duplice copia.

2. L'autorità doganale può autorizzare la compilazione della domanda di rimborso con il sistema informatizzato o in altra forma da essa stabilita.

*Articolo 67*

1. Nella domanda di rimborso devono figurare segnatamente le indicazioni seguenti:

a) estremi dell'autorizzazione;

b) specie e quantità delle merci d'importazione per le quali si chiede il rimborso o lo sgravio dei dazi;

c) sottovoce in cui sono contemplate le merci d'importazione nella nomenclatura della tariffa doganale comune;

d) valore in dogana delle merci d'importazione e aliquota dei dazi all'importazione di tali merci, riconosciuta dall'autorità doganale all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica fruendo del regime;

e) data dell'immissione in libera pratica delle merci d'importazione fruendo del regime;

f) estremi delle dichiarazioni a fronte delle quali le merci d'importazione sono state immesse in libera pratica fruendo del regime;

g) natura, quantità e destinazione doganale dei prodotti compensatori;

h) valore dei prodotti compensatori, se l'appuramento è effettuato in base alla chiave valore;

i) tasso di rendimento;

j) estremi delle dichiarazioni a fronte delle quali i prodotti compensatori sono stati vincolati per ricevere una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base;

k) importo dei dazi all'importazione da rimborsare o da sgravare, tenuto conto segnatamente dei dazi all'importazione relativi agli altri prodotti compensatori.

2. L'autorità doganale può permettere che la domanda non contenga talune delle indicazioni di cui al paragrafo 1, purché tali indicazioni non riguardino il calcolo dell'ammontare da rimborsare o sgravare.

3. Sono tenute a disposizione dell'autorità doganale le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e j) e ogni altro documento supplementare indicato da detta autorità, quando l'autorità doganale decide che dette dichiarazioni e documenti sono conservati dal titolare dell'autorizzazione.

*Articolo 68*

1. Il termine di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base è di sei mesi, al massimo, a decorrere dalla data di assegnazione ai prodotti compensatori di una delle destinazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del predetto regolamento.

2. Se circostanze particolari lo giustificano, l'autorità doganale può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 anche dopo la scadenza del termine stesso.

*Articolo 69*

L'autorità doganale annota la domanda di rimborso sulla base della verifica effettuata, informa il titolare dell'autorizzazione del risultato della verifica e conserva la domanda e i

documenti ad essa relativi per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno nel corso del quale essa delibera sulla domanda. Tuttavia, l'autorità può decidere che i documenti relativi alla domanda vengano conservati dal titolare dell'autorizzazione. In tal caso questi documenti devono essere conservati durante lo stesso periodo.

## TITOLO V

## COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

### CAPITOLO I

### COMUNICAZIONI PREVISTE NEL QUADRO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

*Articolo 70*

1. La comunicazione di cui all'articolo 8 del regolamento di base dev'essere trasmessa alla Commissione nel corso del mese che segue quello del rilascio dell'autorizzazione.

2. Se l'autorizzazione è rilasciata in conformità dell'articolo 9 del regolamento di base, si applica il termine di cui al paragrafo 1.

Se l'autorità doganale ritiene inopportuno rilasciare l'autorizzazione prima di una consultazione a livello comunitario, comunica subito alla Commissione gli estremi della domanda.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) le informazioni figuranti nell'allegato VIII per ogni autorizzazione, quando il valore delle merci d'importazione superi, per operatore e per anno civile, i limiti di cui all'articolo 6; una comunicazione non è necessaria quando l'autorizzazione di perfezionamento attivo sia rilasciata sulla base di una o più condizioni economiche contrassegnate con i codici seguenti: 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303;

b) le informazioni figuranti nell'allegato IX per ogni domanda di autorizzazione respinta, non essendo state reputate soddisfatte le condizioni economiche;

4. Le comunicazioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate nel corso del mese che segue quello del rilascio dell'autorizzazione o quello in cui è stata respinta la relativa domanda. Esse sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e sono esaminate dal comitato dei regimi doganali economici quando diano luogo ad osservazioni da parte di uno Stato membro o del presidente dello stesso comitato.

### CAPITOLO II

### SCAMBIO D'INFORMAZIONI TRA LE AUTORITÀ DOGANALI

*Articolo 71*

1. Quando i prodotti compensatori o le merci tal quali siano posti in zona franca o vincolati ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), b) o d), o all'articolo 27, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento di base, il riquadro riservato alla designazione delle merci nel documento relativo a detto regime o in quello utilizzato in zona franca o in un altro riquadro all'uopo indicato, reca una delle seguenti diciture:

Mercancías PA
A.F.-varer
A.V.-Waren
Εμπορεθματα ET
I.P. goods
Marchandises PA
Merci PA
AV-goederen
Mercadorias PA

2. Quando le merci d'importazione formino oggetto di misure specifiche di politica commerciale, e tali misure continuino ad essere applicabili all'atto del vincolo di dette merci, sia tal quali, sia in forma di prodotti compensatori, ad uno dei regimi di cui all'articolo 18 del regolamento di base, o all'atto del loro deposito in zona franca, la dicitura di cui al paragrafo 1 deve essere completata da una delle seguenti diciture:

Politica comercial
Handelspolitik
Εμπορική πολιτική
Commercial policy
Politique commerciale
Politica commerciale
Handelspolitiek

*Articolo 72*

Qualora i prodotti o le merci di cui all'articolo 71 siano vincolati ad un regime doganale o posti in zona franca, dopo essere stati posti in zona franca o vincolati ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), b) o d), o all'articolo 27, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento di base, l'autorità doganale si assicura che le diciture di cui all'articolo 71, paragrafo 1, e, all'occorrenza, paragrafo 2, siano riportate sui documenti relativi al regime doganale o su quelli utilizzati in zona franca.

*Articolo 73*

1. Se l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o delle merci tal quali è chiesta in uno Stato membro diverso da quello in cui il regime è autorizzato, deve essere

utilizzato il bollettino d'informazioni di cui al paragrafo 2.

2. Il bollettino d'informazioni, denominato «bollettino INF 1», deve essere redatto in un originale e in una copia su un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato X. Tuttavia, il bollettino d'informazioni redatto su un formulario conforme al modello allegato alla direttiva 84/318/CEE (1) potrà ancora essere utilizzato fino ad esaurimento della riserva. In tal caso si applicano le note relative al bollettino INF 1 che figura nell'allegato X.

*Articolo 74*

1. Fatto salvo il paragrafo 5 quando venga chiesta l'immissione in libera pratica totale o parziale dei prodotti compensatori o delle merci tal quali, di cui all'articolo 71, l'autorità doganale abilitata ad autorizzare l'immissione in libera pratica chiede, mediante un bollettino INF 1 da essa vistato, all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo di comunicarle i dazi all'importazione da riscuotere in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, o dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base. L'originale del bollettino INF 1 è trasmesso all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo e la copia è conservata dall'autorità doganale che ha vistato il bollettino INF 1.

2. Quando la domanda di immissione in libera pratica riguardi prodotti o merci di cui all'articolo 71, paragrafo 2, e le misure specifiche di politica commerciale devono essere applicate nello Stato membro in cui il regime è stato autorizzato, l'autorità doganale abilitata ad autorizzare l'immissione in libera pratica chiede, mediante un bollettino INF 1, da essa vistato, all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo, di comunicarle se siano state applicate le misure specifiche di politica commerciale in vigore per le merci vincolate al regime del perfezionamento attivo. In questo caso, l'originale del bollettino INF 1 è trasmesso all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo e la copia è custodita dall'autorità doganale che ha vistato il bollettino INF 1.

Quando venga utilizzato il bollettino INF 1 per l'applicazione di misure specifiche di politica commerciale, l'autorità che riceve il bollettino INF 1 notifica al titolare dell'autorizzazione la domanda.

3. Nel caso in cui le misure specifiche di politica commerciale devono essere applicate nello Stato membro in cui è richiesta l'immissione in libera pratica, l'autorità doganale abilitata ad autorizzare l'immissione in libera pratica chiede, mediante un bollettino INF 1, da essa vistato, all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo, di indicarle gli elementi necessari per l'applicazione di tali misure.

4. L'autorità doganale alla quale è inviato il bollettino INF 1 fornisce le informazioni chieste e restituisce l'originale. Tuttavia, essa non è più tenuta a fornire queste informazioni dopo la scadenza dei termini previsti per la conservazione dei suoi archivi.

5. Il bollettino INF 1 è vistato dall'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo, quando il titolare dell'autorizzazione lo chieda. In tal caso, essa consegna al titolare l'originale e conserva la copia.

*Articolo 75*

Quando prodotti compensatori ottenuti in uno Stato membro nel quadro di un'autorizzazione con il sistema del rimborso siano stati spediti in un altro Stato membro mediante un documento T 1 o uno dei documenti previsti all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 222/77 e tali prodotti formino oggetto di una domanda di nuova autorizzazione di perfezionamento attivo, l'autorità doganale del secondo Stato membro, invitata a rilasciare la nuova autorizzazione con sistema della sospensione o col sistema del rimborso qualora le circostanze giustifichino l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione, fa uso del bollettino INF 1 per determinare l'importo degli eventuali dazi all'importazione da riscuotere o l'importo dell'eventuale debito doganale.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 76*

Sono abrogati:

a) l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 645/75 (2);

b) l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3136/78;

c) l'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2630/81.

(1) GU n. L 166 del 26. 6. 1984, pag. 19.
(2) GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.

*Articolo 77*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1986.

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
G. HOWE

*ALLEGATO I*

**Elenco delle merci (aiuti alla produzione) ed utilizzazioni di cui all'articolo 2:**

a) Catalizzatori, acceleratori, rallentatori o inibitori di reazioni chimiche.

b) Merci atte a creare un ambiente fisico o chimico indispensabile per effettuare talune operazioni di perfezionamento:

1) gas come l'idrogeno, l'elio, l'argon e il diossido di carbonio ($CO_2$); carbone di legna, solventi come l'acido acetico;

2) preparazioni antiossidanti, ad esempio le preparazioni aggiunte ai bagni di stagno per la saldatura a catena o la stagnatura;

3) preparazioni antischiuma e preparazioni maceranti;

4) preparazioni per la captazione, per effetto elettrostatico, di polveri e altre particelle che diversamente sarebbero presenti nell'atmosfera durante la lavorazione delle merci, operazione cha va invece effettuata in ambiente privo di impurità;

5) sostanze per rivestimenti (ad esempio: stearato di zinco), indispensabili per la messa in forma di elementi mediante trafilatura, stampaggio, goffraggio, estrusione o tecniche affini;

6) rivestimenti per la sformatura (per isolare gli stampi dalla materia da plasmare);

7) preparazioni che facilitano l'esecuzione delle operazioni di perfezionamento o la messa in opera di merci da montare su altre merci;

8) leganti di materie da agglomerare, ad esempio: paraffina e altre sostanze atte a legare i miscugli non agglomerati di carburi metallici durante il loro sinteraggio.

c) Merci necessarie per proteggere le merci d'importazione durante o dopo la loro lavorazione:

1) maschere (nastri adesivi, carta), per proteggere talune parti dei prodotti semilavorati o dei prodotti in causa durante le operazioni di perfezionamento effettuate su altra parte degli stessi;

2) polvere utilizzata per evitare la deformazione delle lamiere o dei pezzi di modesto spessore durante la brasatura;

3) inibitori o stabilizzanti (ad esempio: preparazioni antiruggine), fogli di plastica ed altri rivestimenti monouso, destinati a proteggere le merci d'importazione durante il loro magazzinaggio, i prodotti compensatori da sottoporre a perfezionamento complementare e/o detti prodotti pronti per la consegna.

d) Preparazioni per il trattamento delle merci, ad esempio:

1) solventi, smacchiatori, detergenti e prodotti affini, ma solo nella misura in cui vengono utilizzati per la pulitura, sia di merci d'importazione oggetto di operazioni di perfezionamento, sia di prodotti in lavorazione o finiti;

2) abrasivi e levigatori sotto forma di polveri, paste o emulsioni;

3) oli, gas e composizioni speciali per la tempera o l'indurimento superficiale dei pezzi in acciaio o in altre materie;

4) prodotti di oliatura.

e) Masse filtranti, argille attive ed altre sostanze per la filtratura (per incollatura, filtropressa o altro sistema) delle merci da mettere in opera o dei prodotti in lavorazione.

f) Materiali scambio di ioni e membrane scambi di ioni.

g) Carburanti e lubrificanti necessari per la sperimentazione di prodotti compensatori.

h) Carburanti necessari per scoprire eventuali imperfezioni delle merci d'importazione da riparare.

i) Lubrificanti necessari per la sperimentazione, la calibrazione, l'aggiustaggio o la sformatura dei prodotti compensatori.

*ALLEGATO II*

## MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

in data .....

*NB:* Se possibile le seguenti informazioni devono essere fornire nell'ordine. Quelle che si riferiscono alle merci o ai prodotti sono fornite in relazione a ciascun tipo di merci o prodotti.

Il richiedente fornisce le informazioni che si ritiene siano in suo possesso.

**1. Nome o ragione sociale e indirizzo:**

a) del richiedente: .....

.....

b) dell'operatore (1): .....

.....

**2. Regime previsto (2):**

a) Sistema della sospensione: .....

.....

b) Sistema del rimborso: .....

.....

**3. Modalità particolari previste (2):**

a) Compensazione per equivalenza: .....

.....

.....

b) Esportazione anticipata: .....

.....

.....

c) Traffico triangolare: .....

.....

.....

**4. Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento e giustificazione della domanda:**

a) Designazione commerciale e/o tecnica (3): .....

b) Indicazioni relative alla classificazione nella tariffa doganale comune (4): .....

c) Quantità prevista (5): .....

d) Valore previsto (5): .....

e) Origine (6): .....

f) Codice (7): .....

5. **Prodotti compensatori ed esportazione prevista:**

a) Designazione commerciale e/o tecnica (3): .....

.....

.....

b) Indicazioni relative alla classificazione nella tariffa doganale comune (4): .....

.....

c) Prodotti compensatori principali: .....

.....

d) Esportazione prevista (8): .....

.....

6. **Tasso di rendimento** (9): .....

.....

.....

7. **Natura del processo di perfezionamento:** .....

.....

.....

8. **Luogo in cui avviene l'operazione di perfezionamento:** .....

9. **Durata ritenuta necessaria per:**

a) realizzare le operazioni di perfezionamento (10): .....

b) smerciare i prodotti compensatori (11): .....

c) l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità delle merci non comunitarie (12): .....

10. **Mezzi d'identificazione richiesti:** .....

.....

.....

11. **Ufficio doganale previsto per l'espletamento delle formalità relative:**

a) alle merci di importazione: .....

b) ai prodotti compensatori: .....

12. **Durata prevista dell'autorizzazione** (13): .....

13. **Merci equivalenti** (14): .....

.....

14. **Importatore autorizzato a vincolare le merci al regime** (15): .....

.....

15. **Estremi di autorizzazioni rilasciate negli ultimi tre anni per merci identiche a quelle oggetto della presente domanda:** .....

.....

Data: .....

Firma: .....

Note (relative alle domande)

(1) Da indicare quando si tratta di una persona diversa dal richiedente.

(2) Indicare il sistema e/o le modalità particolari previste.

(3) Questa indicazione deve essere fornita in termini sufficientemente chiari e precisi per consentire all'autorità doganale di deliberare sulla domanda, e, in particolare, di decidere se, stando alle informazioni ricevute, siano da considerarsi soddisfatte le condizioni economiche e, nel caso in cui sia preso in considerazione il sistema della compensazione per equivalenza, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di questo sistema.

(4) Questa indicazione, fornita unicamente a titolo orientativo, può limitarsi alla voce tariffaria nel caso in cui l'indicazione della sottovoce tariffaria non sia necessaria per consentire il rilascio dell'autorizzazione ed il corretto svolgimento delle operazioni di perfezionamento. Nel caso in cui sia previsto il sistema della compensazione per equivalenza, indicare la sottovoce tariffaria.

(5) Queste indicazioni possono essere omesse qualora il codice indicato alla lettera f) sia uno dei seguenti: 6101, 6301, 6302, 6201 o 6107.

(6) Indicare il paese d'origine.

(7) Indicare, mediante i codici qui di seguito elencati, completati se del caso, da altre informazioni, i motivi per cui non sono lesi gli interessi dei produttori comunitari:

*Se si tratta di una delle seguenti operazioni:*

— Contratto di lavorazione per conto concluso con una persona stabilita al di fuori della Comunità, da precisare nella domanda: Codice 6201

— Operazione priva di carattere commerciale: Codice 6202

— Riparazioni, comprese revisione o messa a punto: Codice 6301

— Manipolazioni usuali di cui alla direttiva 71/235/CEE (1): Codice 6302

— Operazione da realizzare successivamente in uno o più Stati membri con merci d'importazione che abbiano già formato oggetto di autorizzazione rilasciata secondo i codici da 6101 a 6107: Codice 6303

— Operazioni relative a merci il cui valore, per specie e per anno civile, non è superiore all'importo indicato all'articolo 6: Codice 6400

*Se le merci contemplate nella domanda non sono disponibili nella Comunità:*

— perché non vi sono prodotte: Codice 6101
oppure

— perché vi sono prodotte in quantità insufficiente: Codice 6102
oppure

— perché i fornitori comunitari non sono in grado di mettere dette merci a disposizione del richiedente entro termini convenienti: Codice 6103

*Se merci dello stesso tipo sono prodotte nella Comunità ma non possono essere utilizzate:*

— poiché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista: Codice 6104
oppure

— poiché non hanno la qualità e le caratteristiche necessarie per permettere all'operatore di produrre i prodotti compensatori richiesti: Codice 6105
oppure

— poiché non sono conformi ai requisiti richiesti dall'acquirente dei prodotti compensatori nei paesi terzi (ad esempio, per motivi tecnici o commerciali): Codice 6106
oppure

— poiché i prodotti compensatori devono essere ottenuti da merci per le quali è richiesto il perfezionamento, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale (ad esempio, rispetto di un brevetto, di una marca): Codice 6107

*Se si tratta dell'applicazione dell'articolo 7:*

lettera a): Codice 7001

lettera b): Codice 7002

lettera c): Codice 7003

*Se si tratta di altri motivi (da precisare):* Codice 8000

(8) Questa indicazione va fornita quando si chieda di avvalersi del sistema della sospensione. Precisare in tal caso le possibilità di esportazione dei prodotti compensatori.

(9) Indicare il tasso di rendimento previsto o fare una proposta per la sua determinazione.

(10) Da questa indicazione, che deve essere fornita relativamente ad una data parte di merci (ad esempio, per unità o quantità), deve risultare la durata media prevista delle operazioni di perfezionamento relativamente a questa parte.

(11) Questo termine decorre dalla fine delle operazioni di perfezionamento sino al momento dell'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti.

(12) Da indicare solo se è prevista la modalità dell'esportazione anticipata.

(13) Indicare il termine entro cui è prevista l'importazione delle merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento.

(14) Indicare, unicamente se è previsto il sistema della compensazione per equivalenza, la sottovoce tariffaria, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti per consentire all'autorità doganale di effettuare i necessari confronti tra le merci di importazione e le merci equivalenti nonché raccogliere le altre informazioni per l'eventuale applicazione dell'articolo 10.

(15) Indicare, unicamente se è previsto il sistema del traffico triangolare, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo.

---

(1) GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28.

## MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

### AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO

in data .....

*NB:* L'autorizzazione deve comportare i riferimenti alla domanda. Quando le indicazioni sono fornite facendo riferimento alla domanda, questa forma parte integrante dell'autorizzazione.

Se possibile, i seguenti dati devono essere forniti nell'ordine:

**1. Nome o ragione sociale e indirizzo:**

a) del titolare dell'autorizzazione: .....

.....

b) dell'operatore (1): .....

.....

**2. Sistema autorizzato (2):**

a) Sistema della sospensione: .....

.....

b) Sistema de rimborso: .....

.....

**3. Modalità (2):**

a) Compensazione per equivalenza: .....

.....

.....

b) Esportazione anticipata: .....

.....

.....

c) Traffico triangolare: .....

.....

.....

**4. Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento (3):**

a) Designazione commerciale e/o tecnica: .....

.....

b) Indicazioni relative alla classificazione nella tariffa doganale comune: .....

.....

c) Quantità prevista: .....

d) Valore previsto: .....

**5. Prodotti compensatori (3):**

a) Designazione commerciale e/o tecnica: .....

.....

.....

b) Indicazioni relative alla classificazione nella tariffa doganale comune: .....

.....

c) Prodotti compensatori principali: .....

.....

**6. Tasso di rendimento o metodo per stabilire tale tasso:** (4): .....

.....

.....

**7. Natura del perfezionamento:** .....

.....

.....

**8. Luogo in cui avviene l'operazione di perfezionamento:** .....

**9. Termini per l'assegnazione di una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 18 o 27 del regolamento di base** (5):

.....

.....

**10. Termini per vincolare le merci non comunitarie al regime** (6): .....

.....

.....

**11. Mezzi d'identificazione adottati:** .....

.....

.....

**12. Autorità doganale abilitata a controllare:**

a) l'importazione delle merci: .....

b) le destinazioni previste all'articolo 18 o 27 del regolamento di base: .....

c) il regolare svolgimento delle operazioni di perfezionamento: .....

**13. Durata di validità** (7): .....

.....

**14. Merci equivalenti** (8): .....

.....

**15. Importatore autorizzato a vincolare le merci al regime** (9): .....

.....

**16. Data di riesame delle condizioni economiche** (10): .....

Data: .....

Firma: .....

Note (relative all'autorizzazione)

(1) Da precisare quando si tratta di una persona diversa dal titolare dell'autorizzazione.

(2) Indicare il sistema autorizzato e/o le modalità particolari.

(3) Queste indicazioni sono fornite nella misura necessaria per consentire agli uffici doganali di controllare l'utilizzazione dell'autorizzazione in particolare per quanto riguarda l'applicazione dei tassi di rendimento previsti o da prevedere e, per quanto riguarda la quantità e il valore, tenuto conto delle condizioni economiche prese in considerazione. Le indicazioni relative alla quantità ed al valore possono essere fornite riferendosi ad un periodo di importazione. L'indicazione, quando si riferisce ai prodotti compensatori, deve distinguere i prodotti principali dai prodotti secondari.

(4) Indicare il tasso di rendimento o le modalità in base alle quali l'autorità doganale abilitata a controllare il regolare svolgimento delle operazioni di perfezionamento deve fissare questo tasso. Qualora il rendimento sia quello risultante dalle scritture contabili del titolare dell'autorizzazione, apporre l'indicazione: «scritture del titolare».

(5) Questo termine corrisponde alla durata necessaria per effettuare le operazioni di perfezionamento di una quantità determinata di merci d'importazione e per lo smercio dei prodotti compensatori corrispondenti.

(6) Da indicare se è utilizzata la modalità dell'esportazione anticipata.

(7) Qualora le condizioni giustifichino il rilascio dell'autorizzazione per un periodo superiore a due anni, la durata di validità concessa o, a seconda del caso, l'indicazione «durata illimitata» da apporre al punto 13 deve essere accompagnata dalla clausola di riesame previsto al punto 16.

(8) Indicare, soltanto se è preso in considerazione il sistema della compensazione per equivalenza, la sottovoce tariffaria, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti.

(9) Indicare, soltanto se è autorizzato il sistema del traffico triangolare, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo.

(10) Vedi nota 7.

*ALLEGATO III*

**ELENCO DELLE MERCI PER LE QUALI IL VALORE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO DI BASE È FISSATO A 100 000 ECU**

| Voce tariffaria (Capitolo della tariffa doganale comune) | Designazione delle merci o dei prodotti |
|---|---|
| 1 – 24 | — Animali vivi e prodotti del regno animale<br>— Prodotti del regno vegetale<br>— Grassi e oli (animali e vegetali): prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavoratori; cere di origine animale o vegetale<br>— Prodotti dell'industria alimentare: bevande, liquidi alcolici ed aceti; tabacchi |
| 28 – 38 | — Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse |
| 50 – 63 | — Materie tessili e loro manufatti |
| 73 | — Ghisa, ferro ed acciaio |

*ALLEGATO IV*

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA E ALL' ESPORTAZIONE ANTICIPATA PER TALUNI MERCI

**Risi**

I risi di cui alle sottovoci 10.06 B I o II della tariffa doganale comune sono da considerarsi merci equivalenti ai risi importati compresi nella stessa sottovoce della tariffa doganale comune solo se appartengono alla medesima rubrica ed hanno un rapporto lunghezza/larghezza compreso nella medesima suddivisione di rubrica.

Le rubriche per il riso nonché i rapporti lunghezza/larghezza sono i seguenti:

### I. RISO GREGGIO

| Rubrica | Condizioni per la classificazione in ciascuna rubrica | |
|---|---|---|
| | Lunghezza dei grani (1) | Rapporto lunghezza/larghezza (2) |
| 1 | 2 | 3 |
| A | Inferiore o uguale a 7,4 mm | Inferiore a 2,2 |
| B | Superiore a 7,4 mm | 1. Uguale o superiore a 2,2 e inferiore a 3,4 |
| | | 2. Uguale o superiore a 3,4 |

(1) La lunghezza è costituita dalla distanza tra la parte bassa della gluma inferiore e — per i grani aristatici — la punta dell'apice o — per i grani mutici senza barba — la punta delle glumelle.

(2) La larghezza è costituita dalla distanza tra le punte più lunghe delle glumelle.

### II. RISO SIMIGREGGIO

| Rubrica | Condizioni per la classificazione in ciascuna rubrica | |
|---|---|---|
| | Lunghezza dei grani (1) | Rapporto lunghezza/larghezza (2) |
| 1 | 2 | 3 |
| A | Inferiore o uguale a 5,6 mm | Inferiore a 2,0 |
| B | Superiore a 5,6 mm | 1. Uguale o superiore a 2,0 e inferiore a 3,1 |
| | | 2. Uguale o superiore a 3,1 |

(1) La lunghezza è costituita dalla distanza tra i punti più lontani del grano, comprensivo del germe.

(2) La larghezza è costituita dalla distanza da una parte all'altra del grano nella parte più spessa.

III. RISO LAVORATO (1)

| Rubrica | Condizioni per la classificazione in ciascuna rubrica | |
|---|---|---|
| | Lunghezza dei grani (2) | Rapporto lunghezza/larghezza (3) |
| 1 | 2 | 3 |
| A | Inferiore o uguale a 5,2 mm | Inferiore a 2,0 |
| B | Superiore a 5,2 mm | 1. Uguale o superiore a 2,0 e inferiore a 3,0 |
| | | 2. Uguale o superiore a 3,0 |

(1) Per i risi semilavorati la lunghezza deve essere aumentata di 0,1 mm. Il rapporto lunghezza/larghezza resta lo stesso.
(2) La lunghezza è costituita dalla distanza tra i punti più lontani del grano.
(3) La larghezza è costituita dalla distanza da una parte all'altra del grano.

Il rapporto lunghezza/larghezza viene determinato misurando la lunghezza e la larghezza di 100 grani di riso e dividendone la lunghezza totale per la larghezza totale.

Se i grani non possono essere classificati nelle colonne 2 e 3 della stessa rubrica e sottodivisione di rubrica, le condizioni per rientrare nella rubrica e sottodivisione di rubrica sono determinate unicamente in base al rapporto lunghezza/larghezza (colonna 3).

**Ceneri e residui di rame e delle sue leghe della voce ex 26.03 e cascami e rottami di rame e delle sue leghe della sottovoce ex 74.01 della tariffa doganale comune**

Il ricorso alla compensazione per equivalenza per l'esportazione di ceneri, residui, cascami e rottami sopra indicati è vietato.

*ALLEGATO V*

## TASSI FORFETTARI DI RENDIMENTO

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ex 04.05 A I b) | Uova in guscio | 1 | 04.05 B I a) 2 | a) Uova sgusciate, liquide o congelate | 86,00 |
| | | | ex 05.15 B | b) Gusci | 12,00 |
| | | 2 | 04.05 B I b) 1 e 2 | a) Giallo d'uova, liquido o congelato | 33,00 |
| | | | ex 35.02 A II a) 2 | b) Ovoalbumina, liquida o congelata | 53,00 |
| | | | ex 05.15 B | c) Gusci | 12,00 |
| | | 3 | 04.05 B I a) 1 | a) Uova sgusciate, essiccate | 22,10 |
| | | | ex 05.15 B | b) Gusci | 12,00 |
| | | 4 | 04.05 B I b) 3 | a) Giallo d'uova, essiccato | 15,40 |
| | | | ex 35.02 A II a) 1 | b) Ovoalbumina, essiccata (in cristalli) | 7,40 |
| | | | ex 05.15 B | c) Gusci | 12,00 |
| | | 5 | 04.05 B I b) 3 | a) Giallo d'uova, essiccato | 15,40 |
| | | | ex 35.02 A II a) 1 | b) Ovoalbumina, essiccata (in un'altra forma, per esempio in fogli, scaglie, polveri, ecc.) | 6,50 |
| | | | ex o 5.15 B | c) Gusci | 12,00 |
| 04.05 B I a) 2 | Uova sgusciate, liquide o congelate | 6 | 04.05 B I a) 1 | Uova sgusciate, essiccate | 25,70 |
| 04.05 B I b) 1 e 2 | Giallo d'uova, liquido o congelato | 7 | 04.05 B I b) 3 | Giallo d'uova, essiccato | 46,60 |
| ex 10.01 B I | Frumento tenero | 8 | 11.01 A | a) Farina di frumento il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,52 % in peso | 66,23 |
| | | | ex 23.02 A II a) | b) Crusca | 25,50 |
| | | | ex 23.02 A II b) | c) Stacciatura | 6,00 |
| | | 9 | 11.01 A | a) Farina di frumento il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca è superiore allo 0,52 % e inferiore od uguale allo 0,60 % in peso | 69,93 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ex 10.01 B I *(segue)* | | | ex 23.02 A II a)<br>ex 23.02 A II b) | b) Crusca<br>c) Stacciatura | 25,50<br>2,50 |
| | | 10 | 11.01 A<br>ex 23.02 A II a) | a) Farina di frumento il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è superiore allo 0,60 % e inferiore od uguale allo 0,90 % in peso<br>b) Crusca | 75,19<br>23,00 |
| | | 11 | 11.01 A<br>ex 23.02 A II a) | a) Farina di frumento il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è superiore allo 0,90 % e inferiore od uguale all'1,10 % in peso<br>b) Crusca | 81,30<br>16,67 |
| | | 12 | 11.01 A<br>ex 23.02 A II a) | a) Farina di frumento il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è superiore all'1,10 % e inferiore od uguale all'1,65 % in peso<br>b) Crusca | 87,72<br>10,26 |
| | | 13 | 11.01 A | Farina di frumento il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è superiore all'1,65 % e inferiore od uguale all'1,90 % in peso | 98,03 |
| | | 14 | 11.02 B II a) | Frumento mondato (decorticato o pilato) anche tagliato o spezzato (3) | 98,04 |
| | | 15 | 11.07 A I a)<br>ex 10.01 B I<br>ex 23.02 A II a)<br>ex 23.03 B II | a) Malto, non torrefatto, di frumento presentato sotto forma di farina<br>b) Frumento non germinato<br>c) Crusca<br>d) Radichette | 56,18<br>1,00<br>19,00<br>3,50 |
| | | 16 | 11.07 A I b)<br>ex 10.01 B I<br>ex 23.03 B II | a) Malto, non torrefatto, di frumento presentato sotto altra forma che non sia farina<br>b) Frumento non germinato<br>c) Radichette | 75,19<br>1,00<br>3,50 |
| | | 17 | 11.08 A III<br>11.09<br>ex 23.02 A II a)<br>ex 23.03 B II | a) Amido di frumento<br>b) Glutine di frumento<br>c) Crusca<br>d) Residui della produzione di amidi | 45,46<br>7,50<br>25,50<br>12,00 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 18 | 11.02 A I a) | a) Semolini «couscous» (4) | 40,00 |
| | | | 11.02 A I a) | b) Semole e semolini, il cui tenore in ceneri sulla materia secca è uguale o superiore a 0,95 % e inferiore a 1,30 % in peso | 20,00 |
| | | | 11.01 A | c) Farina | 15,00 |
| | | | ex 23.02 A II a) | d) Crusca | 20,00 |
| | | 19 | 11.02 A I a) | a) Semole e semolini, il cui tenore in ceneri sulla materia secca è inferiore a 0,95 % in peso | 60,00 |
| | | | 11.01 A | b) Farina | 15,00 |
| | | | ex 23.02 A II a) | c) Crusca | 20,00 |
| | | 20 | 11.02 A I a) | a) Semole e semolini, il cui tenore in ceneri sulla materia secca è uguale o superiore a 0,95 % e inferiore a 1,30 % in peso | 67,00 |
| | | | 11.01 A | b) Farina | 8,00 |
| | | | ex 23.02 A II a) | c) Crusca | 20,00 |
| | | 21 | 11.02 A I a) | a) Semole e semolini, il cui tenore in ceneri sulla materia secca è uguale o superiore a 1,30 % in peso | 75,00 |
| | | | ex 23.02 A II a) | b) Crusca | 20,00 |
| | | 22 | 19.03 B I | a) Paste alimentari, non contenenti uova, farina o semolino di grano tenero, il cui tenore in ceneri sulla materia secca è inferiore a 0,95 % in peso | 59,88 |
| | | | 11.01 A | b) Farina | 15,00 |
| | | | ex 23.02 A II a) | c) Crusca | 20,00 |
| | | 23 | 19.03 B I | a) Paste alimentari, non contenenti uova, farina o semolino di grano tenero, il cui tenore in ceneri sulla materia secca è uguale o superiore a 0,95 % e inferiore a 1,30 % in peso | 66,67 |
| | | | 11.01 A | b) Farina | 8,00 |
| | | | ex 23.02 A II a) | c) Crusca | 20,00 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.01 B II *(segue)* | | 24 | 19.03 B I | a) Paste alimentari, non contenenti uova, farina o semolino di grano tenero, il cui tenore in ceneri sulla materia secca è uguale o superiore a 1,30 % in peso | 75,19 |
| | | | ex 23.02 A II a) | b) Crusca | 19,00 |
| 10.03 | Orzo | 25 | 11.01 C (I) | a) Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso | 66,67 |
| | | | ex 23.02 A II a) | b) Crusca | 10,00 |
| | | | ex 23.02 A II b) | c) Stacciatura | 21,50 |
| | | 26 | 11.02 A III (a) | a) Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso | 64,52 |
| | | | 11.01 C | b) Farina d'orzo | 2,00 |
| | | | ex 23.02 A II a) | c) Crusca | 10,00 |
| | | | ex 23.02 A II b) | d) Stacciatura | 21,50 |
| | | 27 | 11.02 B I a) 1 (aa) | a) Cereali mondati d'orzo decorticati o pilati, il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (3) | 66,67 |
| | | | ex 23.02 A II a) | b) Crusca | 10,00 |
| | | | ex 23,02 A II b) | c) Stacciatura | 21,50 |
| | | 28 | 11.02 B I b) 1 (aa) | a) Cereali d'orzo mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti Grütze o Grutten) (3) | 66,67 |
| | | | ex 23.02 A II a) | b) Crusca | 10,00 |
| | | | ex 23.02 A II b) | c) Stacciatura | 21,50 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.03 *(segue)* | | 29 | 11.02 C III (a) | a) Cereali perlati d'orzo (5) il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria | 50,00 |
| | | | ex 23.02 A II a) | b) Crusca | 20,00 |
| | | | ex 23.02 A II b) | c) Stacciatura | 27,50 |
| | | 30 | 11.02 C III (b) | a) Cereali perlati d'orzo (5) il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria | 62,50 |
| | | | ex 23.02 A II a) | b) Crusca | 20,00 |
| | | | ex 23.02 A II b) | c) Stacciatura | 15,00 |
| | | 31 | 11.02 E I b) 1 (aa) | a) Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso | 66,67 |
| | | | ex 23.02 A II a) | b) Crusca | 10,00 |
| | | | ex 23.02 A II b) | c) Stacciatura | 21,33 |
| | | 32 | 11.07 A II a) | a) Malto, non torrefatto, diverso da quello di frumento, presentato sotto forma di farina | 56,18 |
| | | | ex 10.03 | b) Orzo non germinato | 1,00 |
| | | | ex 23.02 A II a) | c) Crusca | 19,00 |
| | | | ex 23.03 B II | d) Radichette | 3,50 |
| | | 33 | 11.07 A II b) | a) Malto, non torrefatto, diverso da quello di frumento, non nominato | 75,19 |
| | | | ex 10.03 | b) Orzo non germinato | 1,00 |
| | | | ex 23.03 B II | c) Radichette | 3,50 |
| | | 34 | 11.07 B | a) Malto torrefatto | 64,52 |
| | | | ex 10.03 | b) Orzo non germinato | 1,00 |
| | | | ex 23.03 B II | c) Radichette | 3,50 |
| 10.04 | Avena | 35 | 11.01 D (I) | a) Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia | |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.04 *(segue)* | | | | secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % in peso ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva | 55,56 |
| | | | ex 23.02 A II a) | b) Crusca | 33,00 |
| | | | ex 23.02 A II b) | c) Stacciatura | 7,50 |
| | | 36 | 11.02 A IV (a) | a) Semole e semolini, il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % in peso ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva | 55,56 |
| | | | 11.01 D | b) Farina | 2,00 |
| | | | ex 23.02 A II a) | c) Crusca | 33,00 |
| | | | ex 23.02 A II b) | d) Stacciatura | 7,50 |
| | | 37 | 11.02 B I a) 2 (aa) | Avena spuntata | 98,04 |
| | | 38 | 11.02 B I a) 2 bb) (11) | a) Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % in peso ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (3) | 62,50 |
| | | | ex 23.02 A II a) | b) Crusca | 33,00 |
| | | 39 | 11.02 B I b) 2 (aa) | a) Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % in peso ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti Grütze o Grutten) (3) | 58,82 |
| | | | ex 23.02 A II a) | b) Crusca | 33,00 |
| | | | ex 23.02 A II b) | c) Stacciatura | 3,50 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.04 *(segue)* | | 40 | 11.02 E I b) 2 (aa) | a) Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % i peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % in peso ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva | 50,00 |
| | | | ex 23.02 A II a) | b) Crusca | 33,00 |
| | | | ex 23.02 A II b) | c) Stacciatura | 13,00 |
| | | 41 | 11.02 E I b) 2 (bb) | a) Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è superiore allo 0,1 % ed inferiore od uguale all'1,5 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % in peso ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva | 62,50 |
| | | | ex 23.02 A II a) | b) Crusca | 33,00 |
| 10.05 B | Granturco, altro | 42 | 11.01 E (I) | a) Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,8 % in peso | 55,56 |
| | | | 11.02 G II | b) Germi di granturco | 10,00 |
| | | | ex 23.03 A II | c) «Corn-gluten-feed» | 21,30 |
| | | 43 | 11.01 E (I) | a) Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,8 % in peso | 71,43 |
| | | | 11.02 G II | b) Germi di granturco | 12,00 |
| | | | ex 23.02 A I a) | c) Crusca | 14,00 |
| | | 44 | 11.01 E (II) | Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, rapportato sulla materia secca, è superiore all'1,3 % e inferiore od uguale all'1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso | 98,04 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.05 B *(segue)* | | 45 | 11.02 A V (a) | a) Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,6 % in peso (6) | 55,56 |
| | | | 11.01 E | b) Farina di granturco | 16,00 |
| | | | 11.02 G II | c) Germi di granturco | 12,00 |
| | | | ex 23.02 A I a) | d) Crusca | 14,00 |
| | | 46 | 11.02 A V (b) | a) Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,8 % in peso (6) | 71,43 |
| | | | 11.02 G II | b) Germi di granturco | 12,00 |
| | | | ex 23.02 A I a) | c) Crusca | 14,00 |
| | | 47 | 11.02 A V (c) | Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, rapportato sulla materia secca, è superiore all'1,3 % ed inferiore od uguale all'1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (6) | 98,04 |
| | | 48 | 11.02 E II c) (1) | a) Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,7 % in peso | 62,50 |
| | | | ex 23.02 A I a) | b) Crusca | 35,50 |
| | | 49 | 11.02 E II c) (2) | a) Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,8 % in peso | 76,92 |
| | | | ex 23.02 A I a) | b) Crusca | 21,08 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.05 B *(segue)* | | 50 | 11.02 E II c) (3) | a) Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, rapportato sulla materia secca, è superiore all'1,3 % ed inferiore od uguale all'1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso | 90,91 |
| | | | ex 23.02 A I a) | b) Crusca | 7,09 |
| | | 51 | 11.08 A I | a) Amido di granturco | 62,11 |
| | | | | b) I prodotti nominati sotto il n. 57 | 30,10 |
| | | 52 | 17.02 B I a) o 17.02 B II a) | a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata (7) | 47,62 |
| | | | | b) I prodotti nominati sotto il n. 57 | 30,10 |
| | | | ex 17.02 B II b) | c) Scarichi di glucosio | 10,00 |
| | | 53 | 17.02 B I b) o 17.02 B II b) | a) Glucosio, diverso dal glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata (8) | 62,11 |
| | | | | b) I prodotti nominati sotto il n. 57 | 30,10 |
| | | 54 | ex 29.04 C III a) 1 o ex 38.19 T I a) | a) D-Glucitolo (sorbite) in soluzione acquosa contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo (9) | 58,14 |
| | | | | b) I prodotti nominati sotto il n. 57 | 30,10 |
| | | 55 | ex 29.04 C III a) 2 o ex 38.19 T I b) | a) D-Glucitolo (sorbite) in soluzione acquosa contenente D-mannitolo in proporzione superiore a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo (10) | 65,79 |
| | | | | b) I prodotti nominati sotto il n. 57 | 30,10 |
| | | 56 | ex 29.04 C III b) o ex 38.19 T II | a) D-Glucitolo (sorbite) in polvere | 40,82 |
| | | | | b) I prodotti nominati sotto il n. 57 | 30,10 |
| | | | ex 17.02 B II b) | c) Scarichi di glucosio | 10,00 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | | | | | a) | b) | c) | d) | e) | f) |
| 10.05 B *(segue)* | | 57 | | Prodotti complementari di prodotti compensatori di cui ai numeri d'ordine da 51 a 56 (11) | | | | | | |
| | | | 11.02 G II | Germi di granturco | 6,10 | 6,10 | | | | |
| | | | ex 15.07 | Olio di germi | | | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| | | | ex 23.03 A I | Glutine | | 4,50 | | 4,50 | 4,50 | |
| | | | ex 23.03 A II | «Corn-glute-nfeed | 24,00 | 19,50 | 24,00 | 19,50 | 22,70 | 27,20 |
| | | | ex 23.04 B | Panelli di germi | | | 3,20 | 3,20 | | |
| | | | | | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 30,10 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.06 B I a) 1 | Risone a grani tondi | 58 | 10.06 B I b) 1 | a) Riso semigreggio a grani tondi | 80,00 |
| | | | ex 12.09 | b) Lolla | 20,00 |
| | | 59 | 10.06 B II a) 1 | a) Riso semilavorato a grani tondi, non essiccato | 63,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 7,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 10,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| | | 60 | 10.06 B II a) 1 | a) Riso semilavorato a grani tondi, essiccato | 68,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 6,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 6,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.06 B 1 a) 1 *(segue)* | | 61 | 10.06 B II b) 1 | a) Riso lavorato a grani tondi, non essiccato | 60,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 8,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 12,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| | | 62 | 10.06 B II b) 1 | a) Riso lavorato a grani tondi, essiccato | 65,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 8,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 7,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| 10.06 B I a) 2 | Risone a grani lunghi | 63 | 10.06 B I b) 2 | a) Riso semigreggio a grani lunghi | 80,00 |
| | | | ex 12.09 | b) Lolla | 20,00 |
| 10.06 B I a) 2 | Risone a grani lunghi delle qualità: Medium della Spagna, Uruguay Selection, Bluerose, Arkrose, Calrose Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riso detto «Carolina dell'America del Sud» e USA Medium | 64 | 10.06 B II a) 2 | a) Riso semilavorato a grani lunghi, non essiccato | 65,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 5,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 10,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| | | 65 | 10.06 B II a) 2 | a) Riso semilavorato a grani lunghi, essiccato | 67,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 7,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 6,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| 10.06 B I a) 2 | Risone a grani lunghi delle qualità: Belle Patna, Blue belle, Blue Bonnet, Star Bonnet, e USA Longgrain | 66 | 10.06 B II a) 2 | a) Riso semilavorato a grani lunghi, non essiccato | 58,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 7,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 15,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| | | 67 | 10.06 B II a) 2 | a) Riso semilavorato a grani lunghi, essiccato | 64,00 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.06 B I a) 2 *(segue)* | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 8,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 8,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| 10.06 B I a) 2 | Risone a grani lunghi, d'altre qualità | 68 | 10.06 B II a) 2 | a) Riso semilavorato a grani lunghi, non essiccato | 58,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 6,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 16,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| | | 69 | 10.06 B II a) 2 | a) Riso semilavorato a grani lunghi, essiccato | 62,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 9,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 9,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| 10.06 B I a) 2 | Risone a grani lunghi delle qualità: Medium della Spagna, Uruguay Selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riso detto «Carolina dell'America del Sud» e USA Medium | 70 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, non essiccato | 63,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 6,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 11,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| | | 71 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, essiccato | 65,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 8,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 7,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| 10.06 B I a) 2 | Risone a grani lunghi delle qualità: Belle Patna, Bluebelle, Blue Bonnet, Star Bonnet e USA Longgrain | 72 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, non essiccato | 55,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 9,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 16,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| | | 73 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, essiccato | 60,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 10,00 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.06 B I a) 2 *(segue)* | | | 10.06 B III | c) Rotture | 10,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| 10.06 B I a) 2 | Risone a grani lunghi, d'altre qualità | 74 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, non essiccato | 52,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 9,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 19,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| | | 75 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, essiccato | 58,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 11,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 11,00 |
| | | | ex 12.09 | d) Lolla | 20,00 |
| 10.06 B I b) 1 | Riso semigreggio a grani tondi | 76 | 10.06 B II a) 1 | a) Riso semilavorato a grani tondi, non essiccato | 81,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 9,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 10,00 |
| | | 77 | 10.06 B II a) 1 | a) Riso semilavorato a grani tondi, essiccato | 84,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 8,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 8,00 |
| | | 78 | 10.06 B II b) 1 | a) Riso lavorato a grani tondi, non essiccato | 77,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 11,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 12,00 |
| | | 79 | 10.06 B II b) 1 | a) Riso lavorato a grani tondi, essiccato | 80,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 10,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 10,00 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.06 B I b) 2 | Riso semigreggio a grani lunghi delle qualità:<br>Medium della Spagna, Uruguay Selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riso detto «Carolina dell'America del Sud» e USA Medium | 80 | 10.06 B II a) 2 | a) Riso semilavorato a grani lunghi non essiccato | 84,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 6,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 10,00 |
| | | 81 | 10.06 B II a) 2 | a) Riso semilavorato a grani lunghi, essiccato | 86,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 7,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 7,00 |
| 10.06 B I b) 2 | Riso semigreggio a grani lunghi delle qualità:<br>Belle Patna, Bluebelle, Blue Bonnet, Star Bonnet e USA Longgrain | 82 | 10.06 B II a) 2 | a) Riso semilavorato a grani lunghi, non essiccato | 76,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 9,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 15,00 |
| | | 83 | 10.06 B II a) 2 | a) Riso semilavorato a grani lunghi, essiccato | 86,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 7,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 7,00 |
| 10.06 B I b) 2 | Riso semigreggio a grani lunghi, d'altre qualità | 84 | 10.06 B II a) 2 | a) Riso semilavorato a grani lunghi, non essiccato | 71,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 9,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 20,00 |
| | | 85 | 10.06 B II a) 2 | a) Riso semilavorato a grani lunghi, essiccato | 82,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 9,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 9,00 |
| 10.06 B I b) 2 | Riso semigreggio a grani lunghi delle qualità:<br>Medium della Spagna, Uruguay Selection, Bluerose, | 86 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, non essiccato | 77,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 11,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 12,00 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.06 B I b) 2 *(segue)* | Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riso detto «Carolina del l'America del Sud» e USA Medium | 87 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, essiccato | 81,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 9,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 10,00 |
| 10.06 B I b) 2 | Riso semigreggio a grani lunghi delle qualità: Belle Patna, Bluebelle, Blue Bonnet, Star Bonnet e USA Longgrain | 88 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, non essiccato | 73,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 10,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 17,00 |
| | | 89 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, essiccato | 83,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 8,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 9,00 |
| 10.06 B I b) 2 | Riso semigreggio a grani lunghi, d'altre qualità | 90 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, non essiccato | 67,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 11,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 22,00 |
| | | 91 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, essiccato | 78,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 11,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 11,00 |
| 10.06 B II a) 1 | Riso semilavorato a grani tondi | 92 | 10.06 B II b) 1 | a) Riso lavorato a grani tondi, non essiccato | 95,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 2,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 3,00 |
| | | 93 | 10.06 B II b) 1 | a) Riso lavorato a grani tondi, essiccato | 97,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 1,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 2,00 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.06 B II a) 2 | Riso semilavorato a grani lunghi delle qualità:<br>Medium della Spagna, Uruguay Selection, Bluerose, Arkrose, Calrose, Gulfrose, Magnolia, Northrose, Zenith, Nato, riso detto «Carolina dell'America del Sud» e USA Medium | 94 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, non essiccato | 93,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 2,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 5,00 |
| | | 95 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, essiccato | 96,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 2,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 2,00 |
| 10.06 B II a) 2 | Riso semilavorato a grani lunghi delle qualità:<br>Belle Patna, Bluebelle, Blue Bonnet, Star Bonnet e USA Longgrain | 96 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, non essiccato | 92,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 3,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 5,00 |
| | | 97 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, essiccato | 95,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 2,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 3,00 |
| 10.06 B II a) 2 | Riso semilavorato a grani lunghi, d'altre qualità | 98 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, non essiccato | 91,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 3,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 6,00 |
| | | 99 | 10.06 B II b) 2 | a) Riso lavorato a grani lunghi, essiccato | 94,00 |
| | | | 11.01 F o ex 23.02 A I | b) Farine di riso o pule | 3,00 |
| | | | 10.06 B III | c) Rotture | 3,00 |
| 10.06 B II b) | Riso lavorato | 100 | 10.06 B II b) | Riso lavorato, lucidato, brillato o imballato (12) | 100,00 |
| 10.06 B II b) 1 | Riso lavorato a grani tondi | 101 | ex 19.05 B | «Puffed rice» | 60,61 |
| 10.06 B II b) 2 | Riso lavoratoro a grani lunghi | 102 | ex 21.07 A II | Riso precotto (13) | 84,00 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.06 B III | Rotture di riso | 103 | 11.01 F | Farine di riso | 94,34 |
| | | 104 | 11.02 A VI | Semole e semolini di riso | 94,34 |
| | | 105 | 11.02 E II d) 1 | Fiocchi di riso | 94,34 |
| 15.07 A I b) e c) | Olio, d'oliva, non trattato | 106 | ex 15.07 A II<br>ex 15.10 C | a) Olio d'oliva, raffinato<br>b) Oli acidi di raffinazione | 98,00<br>(14) |
| ex 18.01 | Cacao in grani, greggio, anche infranto | 107 | ex 18.01<br>18.02 | a) Cacao in grani, anche infranto, sgusciato e torrefatto<br>b) Gusci, bucce, pellicole, residui di cacao | 76,3<br>16,7 |
| 18.01 | Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto | 108 | ex 18.03<br>18.02 | a) Cacao in massa o in pani (pasta di cacao)<br>b) Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao | 76,3<br>16,7 |
| | | 109 | ex 18.03<br>ex 18.04<br>18.02 | a) Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), sgrassato, il cui tenore in materie grasse non è superiore a 14 %<br>b) Burro di cacao<br>c) Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao | 40,3<br>36,0<br>16,7 |
| | | 110 | ex 18.03<br>ex 18.04<br>18.02 | a) Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), sgrassato, il cui tenore in materia grassa è superiore a 14 %, ma non superiore a 18 %<br>b) Burro di cacao<br>c) Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao | 42,7<br>33,6<br>16,7 |
| | | 111 | ex 18.03<br>ex 18.04<br>18.02 | a) Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), sgrassato, il cui tenore in materia grassa é superiore a 18 %<br>b) Burro di cacao<br>c) Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao | 44,8<br>31,5<br>16,7 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18.01 *(segue)* | | 112 | ex 18.04<br>ex 18.05<br>18.02 | a) Burro di cacao<br>b) cacao in polvere, sgrassato il cui tenore in materia grassa non è superiore a 14 % (15)<br>c) Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao | 36,0<br>40,3<br>16,7 |
| | | 113 | ex 18.04<br>ex 18.05<br>18.02 | a) Burro di cacao<br>b) Cacao in polvere, sgrassato, il cui tenore in materia grassa è superiore a 14 % ma non superiore a 18 % (15)<br>c) Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao | 33,6<br>42,7<br>16,7 |
| | | 114 | ex 18.04<br>ex 18.05<br>18.02 | a) Burro di cacao<br>b) Cacao in polvere, sgrassato, il cui tenore in materia grassa è superiore a 18 % (15)<br>c) Gusci o bucce, pellicole residui di cacao | 31,5<br>44,8<br>16,7 |
| ex 18.03 | Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), non sgrassato | 115 | ex 18.04<br>ex 18.03 | a) Burro di cacao<br>b) Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), sgrassato, il cui tenore in materia grassa non è superiore a 14 % | 46,7<br>52,2 |
| | | 116 | ex 18.04<br>ex 18.03 | a) Burro di cacao<br>b) Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), sgrassato, il cui tenore in materia è superiore a 14 %, ma non superiore a 18 % | 43,6<br>55,3 |
| | | 117 | ex 18.04<br>ex 18.03 | a) Burro di cacao<br>b) Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), sgrassato, il cui tenore in materia grassa è superiore a 18 % | 40,8<br>58,1 |
| | | 118 | ex 18.04<br>ex 18.05 | a) Burro di cacao<br>b) Cacao in polvere, sgrassato, il cui tenore in materia grassa non è superiore a 14 % (15) | 46,7<br>52,2 |

| Merci d'importazione | | N. d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità di prodotti compensatori ottenuti a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero della tariffa doganale comune | Denominazione delle merci | | Codice (1) | Denominazione dei prodotti | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18.03 *(segue)* | | 119 | ex 18.04<br>ex 18.05 | a) Burro di cacao<br>b) Cacao in polvere, sgrassato, il cui tenore in materia grassa è superiore a 14 %, ma non superiore a 18 % (15) | 43,6<br>55,3 |
| | | 120 | ex 18.04<br>ex 18.05 | a) Burro di cacao<br>b) Cacao in polvere, sgrassato, il cui tenore in materia grassa è superiore a 18 % (15) | 40,8<br>58,1 |
| ex 18.03 | Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), sgrassato | 121 | 18.05 | Cacao in polvere non zuccherato (15) | 99,0 |
| ex 17.01 A | Zucchero bianco | 122 | ex 29.04 C III<br>ex 38.19 T<br>29.04 C II | a) D-Glucitolo (sorbite) in polvere o D-glucitolo in soluzione acquosa, rapportato alla materia secca<br>b) D-Mannitolo (mannite) | 78,28<br>16,06 |
| 17.03 | Melassi | 123 | 21.06 A II a) | Lieviti di panificazione secchi (16) | 23,53 |
| | | 124 | 21.06 A II b) | Lieviti di panificazione altri (17) | 80,00 |

(1) Le sottovoci tariffarie che figurano in questa colonna sono quelle della tariffa doganale comune. Le suddivisioni di queste sottovoci, se necessarie, sono indicate tra parentesi. Tali suddivisioni corrispondono a quelle utilizzate nei regolamenti che stabiliscono le restituzioni all'esportazione.
(2) Le perdite sono calcolate sottraendo da 100 i quantitativi indicati in questa colonna.
(3) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
(4) Semolini il cui tenore in ceneri sulla materia secca è inferiore a 0,95 % in peso e il cui tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm è meno del 10 % in peso.
(5) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
(6) Riguardano le semole ed i semolini di granturco:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % in peso che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micrometri, o
— che hanno una percentuale inferiore od uguale al 5 % in peso che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micrometri.
(7) Per glucosio in polvere cristallina bianca, in concentrazione non uguale al 92 %, la quantità da appurare è di 43,81 kg di glucosio anidro per 100 kg di granturco.
(8) Per glucosio altro che quello in polvere cristallina bianca, in concentrazione non uguale all'82 %, la quantità da appurare è di 50,93 kg di glucosio anidro per 100 kg di granturco.
(9) Per D-glucitolo in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da appurare è di 40,7 kg di D-glucitolo anidro per 100 kg di granturco.
(10) Per D-glucitolo in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da appurare è di 46,1 kg di D-glucitolo anidro per 100 kg di granturco.
(11) Una delle alternative da a) a f) che corrisponde al risultato effettivo delle operazioni deve essere applicata.
(12) Per l'appuramento del regime, le quantità di rotture ottenute corrispondono alle quantità accertate all'importazione del riso della sottovoco 10.06 B II b) per essere perfezionate. In caso di lucidatura, questa quantità è aumententata del 2 % del riso importato, ad esclusione delle rotture accertate all'importazione.
(13) Il riso precotto è costituito da riso lavorato in chicci che sia stato sottoposto a precottura o a disidratazione parziale allo scopo di facilitae la cottura definitiva.
(14) Il doppio della percentuale espressa in acido oleico dell'olio d'oliva non trattato deve essere dedotto dalla quantità di prodotto figurante nella colonna 5 per rapporto all'olio d'oliva raffinato e costituisce la quantità d'olio acido di raffinazione.
(15) Se si tratta di cacao solubile, alla quantità figurante nella colonna 5 viene aggiunto il 3 % di alcalinizzanti.
(16) Rendimento fissato per un lievito di panificazione di un tenore in materie secche di 95 % ottenuto da melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali, o da melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali. Per i lieviti di panificazione di diverso tenore in materie secche, la quantità da rappresentare è di 22,4 kg di lievito anidro per 100 kg di melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali o di melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali.
(17) Rendimento fissato per un lievito di panificazione di un tenore in materie secche del 28 % ottenuto da melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali o da melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali. Per i lieviti di panificazione di diverso tenore in materie secche, la quantità da rappresentare è di 22,4 kg di lievito anidro per 100 kg di melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali o di melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali.

**COMUNITÀ EUROPEA**

Prima di compilare il formulario, consultare le note a tergo.

1 Titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo

☐

Persona da contattare:

# INF 5

BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

N. A / 000000

**Originale**

**PERFEZIONAMENTO ATTIVO**

**TRAFFICO TRIANGOLARE**

2 Importatore autorizzato a vincolare al regime le merci designate nella casella 4

Persona da contattare:

3 Autorizzazione rilasciata

a

il ____ ____ ____ (Giorno Mese Anno)

sotto N.

sotto N. e valida fine al ____ ____ ____ (Giorno Mese Anno)

UTILIZZAZIONE DEL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

A. L'originale e le tre copie debitamente compilate (riquadri da 1 a 8) devono essere depositati in un ufficio doganale competente a corredo della dichiarazione di esportazione preventiva dei prodotti compensatori corrispondenti alle merci designate nel riquadro 4. Questo ufficio compila il riquadro 9, conserva la copia n. 1 e restituisce l'originale e le altre copie al dichiarante.

B. L'originale e le copie nn. 2 e 3 devono in seguito essere presentate all'ufficio doganale di uscita del territorio doganale della Comunità. Questo ufficio compila il riquadro 10 e restituisce l'originale e le due copie alla persona che li ha presentati.

C. L'originale e le copie nn. 2 e 3 devono essere depositati in un ufficio doganale competente a corredo della dichiarazione di assoggettamento al regime delle merci d'importazione. Questo ufficio compila i riquadri da 11 a 14, restituisce l'originale al dichiarante, conserva la copia n. 2 ed invia la copia n. 3 all'ufficio doganale che figura nel riquadro 7.

4 Designazione delle merci d'importazione da vincolare al regime

5 Codice delle merci

6 Quantità netta

7 Nome ed indirizzo dell'ufficio doganale abilitato a controllare il regime

8 Nome ed indirizzo dell'ufficio doganale previsto per il vincolo al regime delle merci designate nella casella 4

**INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'ESPORTAZIONE**

9 La dichiarazione di esportazione anticipata dei prodotti compensatori corrispondenti alle merci designate nella casella 4 è stata accettata il ____ ____ ____ (Giorno Mese Anno)

Timbro:

Ultimo giorno per l'importazione: ____ ____ ____ (Giorno Mese Anno)

Misure di identificazione adottate:

Ufficio doganale:

10 I prodotti compensatori hanno lasciato il territorio doganale della Comunità

il ____ ____ ____ (Giorno Mese Anno)

Timbro:

Osservazioni:

Ufficio doganale:

**INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'IMPORTAZIONE**

11 La dichiarazione di vincolo al regime delle merci designate nella casella 4 è stata accettata il ____ ____ ____ (Giorno Mese Anno)

Timbro:

Osservazioni:

Ufficio doganale:

12 Quantità netta

13 Valore in dogana

14 Moneta

## NOTE

A. **Note generali**

1. La parte del bollettino costituita dai riquadri da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.

2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dalle autorità competenti.

B. **Note particolari relative alle rubriche indicate qui di seguito**

1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro.
e
2. Quando si tratti di una persona giuridica indicare anche il funzionario responsabile.

4. Designare le merci d'importazione come stabilito nell'autorizzazione.

   La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m², ecc.

14. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:
   - BEF per i franchi belgi,
   - DEM per i marchi tedeschi,
   - FRF per i franchi francesi,
   - ITL per le lire italiane,
   - LUF per i franchi lussemburghesi,
   - NLG per i fiorini olandesi,
   - DKK per le corone danesi,
   - IEP per le lire irlandesi,
   - GBP per le lire sterline,
   - GRD per le drachme greche,
   - ESP per le pesete spagnole,
   - PTE per gli scudi portoghesi.

**COMUNITÀ EUROPEA**

Prima di compilare il formulario, consultare le note a tergo.

1 Titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo

☐

Persona da contattare:

# INF 5

BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

N. A / 000000

Copia N. 1

**PERFEZIONAMENTO ATTIVO**

**TRAFFICO TRIANGOLARE**

2 Importatore autorizzato a vincolare al regime le merci designate nella casella 4

Persona da contattare:

3 Autorizzazione rilasciata

a

il ___ ___ ___ (Giorno Mese Anno)

sotto N.

sotto N. e valida fine al ___ ___ ___ (Giorno Mese Anno) incluso

UTILIZZAZIONE DEL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

A. L'originale e le tre copie debitamente compilate (riquadri da 1 a 8) devono essere depositati in un ufficio doganale competente a corredo della dichiarazione di esportazione preventiva dei prodotti compensatori corrispondenti alle merci designate nel riquadro 4. Questo ufficio compila il riquadro 9, conserva la copia n. 1 e restituisce l'originale e le altre copie al dichiarante.

B. L'originale e le copie nn. 2 e 3 devono in seguito essere presentate all'ufficio doganale di uscita del territorio doganale della Comunità. Questo ufficio compila il riquadro 10 e restituisce l'originale e le due copie alla persona che li ha presentati.

C. L'originale e le copie nn. 2 e 3 devono essere depositati in un ufficio doganale competente a corredo della dichiarazione di assoggettamento al regime delle merci d'importazione. Questo ufficio compila i riquadri da 11 a 14, restituisce l'originale al dichiarante, conserva la copia n. 2 ed invia la copia n. 3 all'ufficio doganale che figura nel riquadro 7.

4 Designazione delle merci d'importazione da vincolare al regime

5 Codice delle merci

6 Quantità netta

7 Nome ed indirizzo dell'ufficio doganale abilitato a controllare il regime

8 Nome ed indirizzo dell'ufficio doganale previsto per il vincolo al regime delle merci designate nella casella 4

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'ESPORTAZIONE

9 La dichiarazione di esportazione anticipata dei prodotti compensatori corrispondenti alle merci designate nella casella 4 è stata accettata il ___ ___ ___ (Giorno Mese Anno)

Timbro:

Ultimo giorno per l'importazione: ___ ___ ___ (Giorno Mese Anno)

Misure di identificazione adottate:

Ufficio doganale:

10 I prodotti compensatori hanno lasciato il territorio doganale della Comunità il ___ ___ ___ (Giorno Mese Anno)

Timbro:

Osservazioni:

Ufficio doganale:

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'IMPORTAZIONE

11 La dichiarazione di vincolo al regime delle merci designate nella casella 4 è stata accettata il ___ ___ ___ (Giorno Mese Anno)

Timbro:

Osservazioni:

Ufficio doganale:

12 Quantità netta

13 Valore in dogana

14 Moneta

## NOTE

### A. Note generali

1. La parte del bollettino costituita dai riquadri da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.

2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dalle autorità competenti.

### B. Note particolari relative alle rubriche indicate qui di seguito

1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro.
e
2. Quando si tratti di una persona giuridica indicare anche il funzionario responsabile.

4. Designare le merci d'importazione come stabilito nell'autorizzazione.

   La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, $m^2$, ecc.

14. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:
   - BEF per i franchi belgi,
   - DEM per i marchi tedeschi,
   - FRF per i franchi francesi,
   - ITL per le lire italiane,
   - LUF per i franchi lussemburghesi,
   - NLG per i fiorini olandesi,
   - DKK per le corone danesi,
   - IEP per le lire irlandesi,
   - GBP per le lire sterline,
   - GRD per le drachme greche,
   - ESP per le pesete spagnole,
   - PTE per gli scudi portoghesi.

Prima di compilare il formulario, consultare le note a tergo.

**COMUNITÀ EUROPEA**

# INF 5

BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

N. A / 000000

**Copia N. 2**

**PERFEZIONAMENTO ATTIVO**

**TRAFFICO TRIANGOLARE**

1 Titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo

☐

Persona da contattare:

2 Importatore autorizzato a vincolare al regime le merci designate nella casella 4

Persona da contattare:

3 Autorizzazione rilasciata

a

il ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Giorno Mese Anno

sotto N.

sotto N. e valida fine al ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ incluso
Giorno Mese Anno

UTILIZZAZIONE DEL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

A. L'originale e le tre copie debitamente compilate (riquadri da 1 a 8) devono essere depositati in un ufficio doganale competente a corredo della dichiarazione di esportazione preventiva dei prodotti compensatori corrispondenti alle merci designate nel riquadro 4. Questo ufficio compila il riquadro 9, conserva la copia n. 1 e restituisce l'originale e le altre copie al dichiarante.

B. L'originale e le copie nn. 2 e 3 devono in seguito essere presentate all'ufficio doganale di uscita del territorio doganale della Comunità. Questo ufficio compila il riquadro 10 e restituisce l'originale e le due copie alla persona che li ha presentati.

C. L'originale e le copie nn. 2 e 3 devono essere depositati in un ufficio doganale competente a corredo della dichiarazione di assoggettamento al regime delle merci d'importazione. Questo ufficio compila i riquadri da 11 a 14, restituisce l'originale al dichiarante, conserva la copia n. 2 ed invia la copia n. 3 all'ufficio doganale che figura nel riquadro 7.

4 Designazione delle merci d'importazione da vincolare al regime

5 Codice delle merci

6 Quantità netta

7 Nome ed indirizzo dell'ufficio doganale abilitato a controllare il regime

8 Nome ed indirizzo dell'ufficio doganale previsto per il vincolo al regime delle merci designate nella casella 4

**INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'ESPORTAZIONE**

9 La dichiarazione di esportazione anticipata dei prodotti compensatori corrispondenti alle merci designate nella casella 4 è stata accettata il ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Giorno Mese Anno

Timbro:

Ultimo giorno per l'importazione: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Giorno Mese Anno

Misure di identificazione adottate:

Ufficio doganale:

10 I prodotti compensatori hanno lasciato il territorio doganale della Comunità

Timbro:

il ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Giorno Mese Anno

Osservazioni:

Ufficio doganale:

**INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'IMPORTAZIONE**

11 La dichiarazione di vincolo al regime delle merci designate nella casella 4 è stata accettata il ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Giorno Mese Anno

Timbro:

Osservazioni:

Ufficio doganale:

12 Quantità netta

13 Valore in dogana

14 Moneta

## NOTE

A. **Note generali**

1. La parte del bollettino costituita dai riquadri da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.

2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dalle autorità competenti.

B. **Note particolari relative alle rubriche indicate qui di seguito**

1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro.
e
2. Quando si tratti di una persona giuridica indicare anche il funzionario responsabile.

4. Designare le merci d'importazione come stabilito nell'autorizzazione.

   La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m², ecc.

14. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:
   - BEF per i franchi belgi,
   - DEM per i marchi tedeschi,
   - FRF per i franchi francesi,
   - ITL per le lire italiane,
   - LUF per i franchi lussemburghesi,
   - NLG per i fiorini olandesi,
   - DKK per le corone danesi,
   - IEP per le lire irlandesi,
   - GBP per le lire sterline,
   - GRD per le drachme greche,
   - ESP per le pesete spagnole,
   - PTE per gli scudi portoghesi.

Prima di compilare il formulario, consultare le note a tergo.

**COMUNITÀ EUROPEA**

# INF 5

BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

N. A / 000000

**Copia N. 3**

**PERFEZIONAMENTO ATTIVO**

**TRAFFICO TRIANGOLARE**

1 Titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo

☐

Persona da contattare:

2 Importatore autorizzato a vincolare al regime le merci designate nella casella 4

Persona da contattare:

3 Autorizzazione rilasciata

a

il ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Giorno Mese Anno

sotto N.

sotto N. e valida fine al ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ incluso
Giorno Mese Anno

UTILIZZAZIONE DEL BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

A. L'originale e le tre copie debitamente compilate (riquadri da 1 a 8) devono essere depositati in un ufficio doganale competente a corredo della dichiarazione di esportazione preventiva dei prodotti compensatori corrispondenti alle merci designate nel riquadro 4. Questo ufficio compila il riquadro 9, conserva la copia n. 1 e restituisce l'originale e le altre copie al dichiarante.

B. L'originale e le copie nn. 2 e 3 devono in seguito essere presentate all'ufficio doganale di uscita del territorio doganale della Comunità. Questo ufficio compila il riquadro 10 e restituisce l'originale e le due copie alla persona che li ha presentati.

C. L'originale e le copie nn. 2 e 3 devono essere depositati in un ufficio doganale competente a corredo della dichiarazione di assoggettamento al regime delle merci d'importazione. Questo ufficio compila i riquadri da 11 a 14, restituisce l'originale al dichiarante, conserva la copia n. 2 ed invia la copia n. 3 all'ufficio doganale che figura nel riquadro 7.

4 Designazione delle merci d'importazione da vincolare al regime

5 Codice delle merci

6 Quantità netta

7 Nome ed indirizzo dell'ufficio doganale abilitato a controllare il regime

8 Nome ed indirizzo dell'ufficio doganale previsto per il vincolo al regime delle merci designate nella casella 4

**INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'ESPORTAZIONE**

9 La dichiarazione di esportazione anticipata dei prodotti compensatori corrispondenti alle merci designate nella casella 4 è stata accettata il ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Giorno Mese Anno

Timbro:

Ultimo giorno per l'importazione: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Giorno Mese Anno

Misure di identificazione adottate:

Ufficio doganale:

10 I prodotti compensatori hanno lasciato il territorio doganale della Comunità

Timbro:

il ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Giorno Mese Anno

Osservazioni:

Ufficio doganale:

**INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'IMPORTAZIONE**

11 La dichiarazione di vincolo al regime delle merci designate nella casella 4 è stata accettata il ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Giorno Mese Anno

Timbro:

Osservazioni:

Ufficio doganale:

12 Quantità netta

13 Valore in dogana

14 Moneta

Verso dell'originale

15 RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI

Il servizio competente sottoindicato chiede il controllo dell'autenticità del presente bollettino e dell'esattezza delle menzioni in esso contenute.

Luogo:

Data: _ _ _ _ _ _ _ _ Timbro del servizio
Giorno Mese Anno

Firma

Autorità doganale

16 RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoindicato servizio ha permesso di constare che il presente bolletti no d'informazione

☐ è stato vistato dalle autorità competenti indicate e che le menzioni in esso contenute sono esatte.

☐ dà luogo alle osservazioni qui allegate.

Luogo:

Data: _ _ _ _ _ _ _ _ Timbro del servizio
Giorno Mese Anno

Firma

Autorità doganale

(1) Mettere una [X] nella casella applicabile.

## NOTE

### A. Note generali

1. La parte del bollettino costituita dai riquadri da 1 a 8 deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dalle autorità competenti.

### B. Note particolari relative alle rubriche indicate qui di seguito

1. Indicare il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro.
e
2. Quando si tratti di una persona giuridica indicare anche il funzionario responsabile.

4. Designare le merci d'importazione come stabilito nell'autorizzazione.

   La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg netti, litri, metri, m², ecc.

14. Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:
   - BEF per i franchi belgi,
   - DEM per i marchi tedeschi,
   - FRF per i franchi francesi,
   - ITL per le lire italiane,
   - LUF per i franchi lussemburghesi,
   - NLG per i fiorini olandesi,
   - DKK per le corone danesi,
   - IEP per le lire irlandesi,
   - GBP per le lire sterline,
   - GRD per le drachme greche,
   - ESP per le pesete spagnole,
   - PTE per gli scudi portoghesi.

## DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO DI INFORMAZIONI INF 5

1. Il formulario su cui è redatto il bollettino INF 5 deve essere stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca, per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m².

2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.

3. Gli Stati membri fanno procedere alla stampa del formulario che è munito di un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

4. Il formulario è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro dal quale proviene il bollettino di informazioni. I riquadri da 1 a 8 sono compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dall'autorità doganale dello Stato membro dal quale proviene il bollettino. Le autorità competenti dello Stato membro che deve fornire le informazioni o che deve utilizzarle possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di questo Stato membro dei dati trascritti nei formulari loro presentati.

*ALLEGATO VII*

**Elenco dei prodotti compensatori ai quali può applicarsi la tassazione specifica di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento di base**

| N. d'ordine | Voce tariffaria e denominazione dei prodotti compensatori | | Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | ex Capitolo 2 | Frattaglie commestibili | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 2 | ex 02.01 | Cascami provenienti dalle operazioni indicate nella colonna 3 | Condizionamento in porzioni di carni di animali del capitolo 1 |
| 3 | 02.05 A | Lardo | Macellazione di animali della specie suina; lavorazione e trasformazione della carne |
| 4 | 02.05 B | Grasso di maiale | Macellazione di animali della specie suina; lavorazione e trasformazione della carne |
| 5 | ex 03.01 | Cascami provenienti dalle operazioni indicate nella colonna 3 | Taglio di blocchi di filetto congelati |
| 6 | ex 04.01 A I | Siero di latte | Trasformazione del latte fresco |
| 7 | ex 04.02 A I | Siero di latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri | Fabbricazione di lattosio dal siero di latte concentrato |
| 8 | ex 04.05 A | Uova non fecondate | Incubazione e schiusa di uova — pulcini di un giorno |
| 9 | 05.02 | Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 10 | 05.03 | Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 11 | 05.04 | Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci | Macellazione di animali del capitolo 1 |
| 12 | 05.05 | Avanzi di pesci | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 13 | ex 05.07 B | Polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 14 | 05.08 | Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 15 | ex 05.09 | Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 16 | ex 05.12 | Polveri e cascami di conchiglie | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 17 | ex 05.14 | Sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio | Macellazione e taglio di animali del capitolo 1 |
| 18 | ex 05.15 A | Gusci di gamberetti | Separazione dei gusci dai gamberetti |
| 19 | ex 05.15 B | Teste | Macellazione e taglio di animali del capitolo 1 |
| 20 | ex 05.15 B | Sangue | Macellazione di animali del capitolo 1 |
| 21 | ex 05.15 B | Gusci | Separazione delle uova dai loro gusci |
| 22 | ex 05.15 B | Ritagli di cotenne | Scotennamento di carne porcina |

| N. d'ordine | Voce tariffaria e denominazione dei prodotti compensatori | | Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 23 | ex 07.04 | Cascami di ortaggi e piante mangerecce | Taglio, macinazione, polverizzazione e miscela di merci della voce 07.04 |
| 24 | ex 07.05 B | Cascami di legumi da granella | Taglio, macinazione e polverizzazione di merci della voce 07.05 |
| 25 | ex 09.01 A | Frammenti di caffè | Lavorazione e trasformazione di caffè greggio |
| 26 | 09.01 B | Bucce e pellicole | Torrefazione di caffè greggio |
| 27 | ex 09.02 B | Polvere di tè | Lavorazione e trasformazione di tè greggio; imballaggio in sacchetti per infusioni |
| 28 | ex 09.04 A II c)<br>ex 09.04 B I | Cascami di paprica | Mondatura, macinazione, polverizzazione e vaglio dei frutti essiccati del genere «capsicum» |
| 29 | 10.06 B III | Rotture di riso | Lavorazione e trasformazione di riso |
| 30 | 11.02 D | Cereali soltanto spezzati | Lavorazione e trasformazione di cereali |
| 31 | 11.02 G | Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati | Lavorazione e trasformazione di cereali |
| 32 | 11.09 | Glutine di frumento, anche allo stato secco | Lavorazione e trasformazione di frumento |
| 33 | ex 12.03 | Cascami di sementi di barbabietola (rotture, semi vuoti, semi di modesta capacità germinativa, semi non adatti alla semina meccanica | Mondatura, vaglio politura e maschiatura delle barbabietole da zucchero |
| 34 | 12.09 | Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate | Lavorazione e trasformazione di cereali |
| 35 | 15.01 A | Strutto e altri grassi di maiale | Macellazione di animali vivi della specie suina; lavorazione e trasformazione della carne |
| 36 | ex 15.02 | Sevi delle specie bovina, ovina e caprina | Macellazione di animali delle specie bovina, ovina e caprina; lavorazione e trasformazione della carne |
| 37 | ex 15.04 | Olio di pesce | Trasformazione di pesci in filetti |
| 38 | ex 15.06 | Altri grassi e oli animali | Sgrassamento di carne, ossa o cascami |
| 39 | ex 15.07 D II b) 2 aa) | Olio di (germi di) granturco | Trasformazione di granturco |
| 40 | ex 15.10 | Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione | 1. Raffinazione di grassi e di oli del capitolo 15<br>2. Distillazione frazionata di acidi grassi |
| 41 | 15.10 A | Acido stearico | Fabbricazione di acido erucico |
| 42 | ex 15.11 | Glicerina | Decomposizione e raffinazione di grassi e di oli del capitolo 15 |
| 43 | 15.17 B | Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 44 | ex 17.02 B II b) | Scarti di zuccheri d'amido | Trasformazione di granturco in glucosio |
| 45 | 17.03 | Melasse | Trasformazione di zuccheri |
| 46 | 18.02 | Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao | Fabbricazione di prodotti a base di cacao |
| 47 | 21.06 A e B | Lieviti naturali | Fabbricazione di birra |
| 48 | ex 22.09 A | Testa e coda di distillazione (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol) e distillato di vino (testa e coda di distillazione, non concentrate | Distillazione d'alcole etilico greggio dal vino da distillazione |
| 49 | ex Capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari | Ogni lavorazione e trasformazione |

| N. d'ordine | Voce tariffaria e denominazione dei prodotti compensatori | | Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 50 | ex 24.01 | Coste, gambi, cascami di tabacco | Fabbricazione di sigarette, di sigarilli, di sigari o di tabacco da fumo, miscela di tabacchi |
| 51 | ex 25.26 | Cascami di mica | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 52 | 26.02 | Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 53 | 26.03 | Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 54 | 26.04 | Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 55 | ex 27.05 bis | Gas | Cokificazione di carbone |
| 56 | ex 27.06 | Catrami di carbon fossile, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti | Cokificazione di carbone |
| 57 | ex 27.07 | Avanzi e residui della distillazione | Distillazione di fenoli |
| 58 | ex 27.11 B II | Gas di deidrogenazione ed altri idrocarburi gassosi | Fabbricazione di polistirene dall'etilbenzene |
| 59 | 27.12 A | Vaselina greggia | Raffinazione della paraffina greggia |
| 60 | ex 27.13 B | Residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 61 | 27.14 | Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 62 | ex 28.06 | Acido cloridrico | Fabbricazione di prodotti chimici diversi a base di spatofluoro, fluoruro di idrogeno, 2,6-di-isopropil-anilina e di siliciotetracloruro |
| 63 | ex 28.08 | Acido solforico | Fabbricazione di solfammidi |
| 64 | 28.13 G | Diossido di carbonio | 1. Fabbricazione di birra<br>2. Fabbricazione d'alcole etilico e bevande alcoliche |
| 65 | ex 28.13 IJ | Acido esafluorosilicico (acido fluorosilicico) | Trasformazione di spatofluoro in fluoruro di idrogeno |
| 66 | ex 28.14 A II | Tetracloruro di silicio | Fabbricazione dal silicio di silani, di siliconi e di prodotti a base di queste sostanze |
| 67 | ex 28.28 C I | Idrossido di calcio | Trasformazione di carburo di calcio in acetilene e cianamide di calcio |
| 68 | ex 28.38 | Solfato di ferro | Fabbricazione di lamiere di ferro o di acciaio, semplicemente laminate a freddo a partire da sbozzi per lamiere |
| 69 | ex 28.38 A VIII | Solfato di calcio | Trasformazione di spatofluoro in fluoruro di idrogeno |
| 70 | ex 28.52 B | Ossido di gadolinio | Ricupero di gallio e di ossido di gallio a partire da «scrap» (residui) ( = residui di lavorazione del composto «ossido di gadolinio e di gallio», $Gd_3Ga_5O_{12}$) |
| 71 | ex 29.01 D I | Toluene | Fabbricazione di polistirolo dall'etilbenzene |
| 72 | ex 29.01 D VII | alfa-Metilstirene | Fabbricazione di acetone o di fenolo dal cumene |
| 73 | 29.02 | Derivati alogenati degli idrocarburi | Fabbricazione di prodotti a base di fluoruro di idrogeno |
| 74 | 29.03 | Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi | Fabbricazione di prodotti a base di fluoruro di idrogeno |

| N. d'ordine | Voce tariffaria e denominazione dei prodotti compensatori | | Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 75 | 29.04 A I | Metanolo | Fabbricazione di alcoli grassi industriali |
| 76 | 29.08 | Eteri, eteri-alcoli e altri prodotti della voce 29.08 | Fabbricazione di prodotti a base di idtrochinone |
| 77 | 29.14 A II a) | Acido acetico | Fabbricazione di vitamine dall'anidride acetica |
| 78 | ex 29.44 A | Penicillina, impura (residui di vagliatura) | Fabbricazione di medicamenti |
| 79 | ex 35.03 B | Residui di gelatina | Trasformazione di gelatine farmaceutiche in capsule |
| 80 | ex 38.07 B | Dipentene greggio | Fabbricazione di anidroperossidi di pimeni, di acetato di (1R, 2R, 4R)-bornile (acetato di isobornile), di canfora o canfene a partire da alfa-pineni |
| 81 | 38.08 B | Essenza e olio di colofonia | Fabbricazione di saponi di colofonia, di sodio e di potassio da colofonia |
| 82 | ex 38.19 A | Oli di flemma | Fabbricazione d'alcole etilico e bevande alcoliche |
| 83 | ex 38.19 G | Catalizzatori, non utilizzabili | Produzione dei catalizzatori a pertire da silicato d'alluminio |
| 84 | ex 38.19 X | Olio di canfora | Fabbricazione di canfora da alfa-pineni |
| 85 | ex 38.19 X | Residui della decaffeinizzazione (miscuglio di cera di caffè, di caffeina greggia e di acqua) e caffeina greggia | Decaffeinizzazione di caffè |
| 86 | ex 38.19 X | Residui dell'arrostimento del gesso | Fabbricazione di fluoruro di idrogeno, fluoruri e criolite dallo spatofluoro |
| 87 | ex 38.19 X | Melasse, dezuccherate | Fabbricazione di acido citrico a partire dagli zuccheri bianchi |
| 88 | ex 38.19 X | Residui della trasformazione di sorbosio | Fabbricazione di acido ascorbico a partire dal glucosio |
| 89 | ex 38.19 X | Solfuri di potassio in soluzione | Fabbricazione di acido di-idro-ossistearico dall'olio di ricino greggio |
| 90 | ex 38.19 X | Residui della fabbricazione di cumolo (cumene) | Fabbricazione di acetone, fenolo e alfametil-stirolo |
| 91 | ex Capitolo 39 | Cascami e rottami | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 92 | ex 40.04 | Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 93 | 40.15 B | Cascami, polveri e rottami di ebanite | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 94 | 41.01 | Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello | Scuoiatura di animali del capitolo 1 |
| 95 | 41.09 | Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 96 | 43.02 B | Cascami e ritagli, non cuciti, dei prodotti compresi nella sottovoce 43.02 A | Fabbricazione di pellicceria |
| 97 | ex Capitolo 44 | Cascami e scarti di legno, compresa la segatura | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 98 | ex 45.01 | Cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato | Ogni lavorazione e trasformazione |

| N. d'ordine | Voce tariffaria e denominazione dei prodotti compensatori | | Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 99 | 47.02 | Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 100 | ex Sezione XI | Tessuti e maglieria lavoratori o trasformati con difetti evidenti (detti di «seconda scelta») | Lavorazione e trasformazione di tessuti e di maglieria di tutti i tipi |
| 101 | 50.03 | Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura) | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 102 | 53.03 | Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 103 | 53.04 | Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani) | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 104 | ex 54.01 | Stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati) | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 105 | ex 54.02 | Stoppa e cascami di ramiè (compresi gli sfilacciati) | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 106 | 55.03 | Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati ne cardati | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 107 | ex 56.01 | Fibre poliacriliche e di viscosa (di qualità inferiore con difetti evidenti) | Fabbricazione di fibre tessili poliacriliche e di viscosa |
| 108 | 56.03 | Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 109 | ex 57.01 | Stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati) | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 110 | ex 57.02 | Stoppa e cascami d'abaca (compresi gli sfilacciati) | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 111 | ex 57.03 | Stoppa e cascami di fibre compresi in questa voce tariffaria (compresi gli sfilacciati) | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 112 | ex 57.04 | Cascami di fibre compresi in questa voce tariffaria (compresi gli sfilacciati) | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 113 | 63.02 | Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 114 | 70.01 A | Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 115 | 71.04 | Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 116 | 71.11 | Ceneri di oreficeria e altri cascami e rottami di metalli preziosi | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 117 | ex 73.02 C | Resti di setacciatura di ferro-silicio | Fabbricazione di tetracloruro e di diossido di silicio |
| 118 | 73.03 | Rottami, cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 119 | ex 73.13 B 1 | Resti di acciaio non legato provenienti dal taglio di nastri larghi a caldo | Fabbricazione di nastri larghi a caldo a partire da lingotti o da bramme laminate d'acciaio non legato |

| N. d'ordine | Voce tariffaria e denominazione dei prodotti compensatori | | Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 120 | ex 73.15 B | Resti di barre di acciaio legato riutilizzabili | Fabbricazione di viti, bulloni o dadi a partire da barre d'acciaio legato |
| 121 | ex 73.15 B VI b) | Resti di acciaio legato provenienti dal taglio di nastri detti «magnetici» | Fabbricazione di trasformatori a partire da nastri di acciaio detti «magnetici» |
| 122 | ex 73.15 b VII a) 1 | Resti di acciaio legato provenienti dal taglio di lamiere dette «magnetiche» | Fabbricazione di trasformatori a partire da lamiere dette «magnetiche» |
| 123 | ex 73.15 B VII b) 1 | Resti di acciaio legato provenienti dal taglio di nastri larghi a caldo | Fabbricazione di nastri a caldo a partire da lingotti o da bramme laminate di acciaio legato |
| 124 | ex 73.21 | Guide di sicurezza saldate (denominate giunti di sicurezza) | Fabbricazione di guide di sicurezza a partire da reggette |
| 125 | ex 74.01 | Cascami e rottami di rame | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 126 | ex 75.01 | Cascami e rottami di nichel | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 127 | 76.01 B | Cascami e rottami di alluminio | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 128 | 77.01 B | Cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate) | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 129 | ex 77.04 A | Cascami e rottami di berillio (glucinio) | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 130 | 78.01 B | Cascami e rottami di piombo | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 131 | ex 78.04 A 1 | Resti riutilizzabili di fogli di piombo placcati da entrambi i lati | Fabbricazione di fogli di piombo placcati da entrambi i lati, per usi fotografici, a partire da fogli di vinile e da carta da placcatura |
| 132 | 79.01 B | Cascami e rottami di zinco | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 133 | ex 80.01 | Cascami e rottami di stagno | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 134 | ex 81.01 A | Cascami e rottami di tungsteno (wolframio) | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 135 | ex 81.02 A II | Cascami e rottami di molibdeno | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 136 | ex 81.03 A | Cascami e rottami di tantalio | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 137 | ex 81.04 | Cascami e rottami di altri metalli comuni | Ogni lavorazione e trasformazione |
| 138 | ex capitolo 84<br>ex capitolo 85<br>ex 87.06<br>ex capitolo 90 | Pezzi staccati | Modifica o conversione di macchine apparecchi, attrezzature, articoli elettrici, vari strumenti di misura, di controllo e di precisione, per altre caratteristiche tecniche |

*ALLEGATO VIII*

Stato membro:

.....

**REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO**

**Informazioni fornite a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3677/86**

Anno: 19 . .

Autorizzazioni concesse nel corso del mese di: .....

(Informazioni da inviare entro il mese successivo al mese civile considerato)

| N. d'ordine | Merci da trasformare | | | Natura dell'operazione e prodotti trasformati (3) | Termine di validità dell'autorizzazione | Codice e osservazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Codice Nimexe o sottovoce della tariffa doganale comune | Specie e qualità quali risultano dalla domanda o dall'autorizzazione (1) | Valore e quantità previsti (2) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

(1) L'informazione riguardante la specie e la qualità deve essere fornita nel modo più preciso possibile così da poter determinare se merci aventi le medesime caratteristiche siano disponibili nella Comunità oppure abbiano le qualità richieste.
(2) Quantità: a) peso, in tonnellate; b) numeri di pezzi; c) ettolitri (hl); d) lunghezza in m.
(3) L'informazione riguardante la natura dell'operazione non deve permettere di svelare segreti di fabbricazione.

*ALLEGATO IX*

Stato membro:

.....

**REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO**

**Informazioni fornite a norma dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3677/86**

Anno: 19 . .

Domande respinte nel corso del mese di: .....

(Informazioni da inviare entro il mese successivo al mese civile considerato)

| N. d'ordine | Merci da trasformare | | | Natura dell'operazione e prodotti trasformati (3) | Motivo del rigetto della domanda | Codice e osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Codice Nimexe o sottovoce della tariffa doganale comune | Specie e qualità quali risultano dalla domanda o dalla decisione di rigetto (1) | Valore e quantità previsti (2) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

(1) L'informazione riguardante la qualità deve essere fornita solo quando sia stata determinante ai fini del rigetto dell'autorizzazione.
(2) Quantità: a) peso in tonnellate; b) numeri di pezzi; c) ettolitri (hl); d) lunghezza in m.
(3) L'informazione riguardante la natura dell'operazione non deve permettere di svelare segreti di fabbricazione.

**COMUNITÀ EUROPEA**

Prima di compilare il formulario, consultare le note a tergo.

# INF 1

**Originale**

**N. A 000000**
**PERFEZIONAMENTO ATTIVO**
**BOLLETTINO DI INFORMAZIONI**

1 Titolare dell'autorizzazione del perfezionamento attivo
☐

3 Destinatario della domanda

4 Destinatario delle informazioni

5 Documento relativo al trasporto dei prodotti o delle merci (1)
☐ T1 ☐ Carnet TIR ☐ Manifesto renano ☐ CIM valido come T1 ☐ T1Ex valido come T1 ☐ Bollettino di consegna-transito comunitario valido come T1
☐ Altri (3)
del |_|_|_|_|_|_| N.
Giorno Anno Mese
Ufficio:

2 DOMANDA (1)
☐ Il sottoscritto, titolare dell'autorizzazione del perfezionamento attivo
☐ L'autorità doganale indicata nella casella 4,
chiede
☐ di determinare e indicare l'importo dei dazi all'importazione (2) afferenti alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, in caso d'immissione in libera pratica dei prodotti e delle merci indicate nella casella 6
☐ d'indicare de le misure specifiche di politica commerciale alle quali sono vincolate le merci di cui sopra sono state applicate
☐ d'indicare gli elementi necessari per l'applicazione delle misure specifiche di politica commerciale
Luogo:
Data: |_|_|_|_|_|_| Timbro del servizio
Giorno Mese Anno
Firma

6 Marche e contrassegni numerici — Numero e natura dei colli — Descrizione dei prodotti o delle merci

7 Quantità netta

**INFORMAZIONI FORNITE DALL'AUTORITÀ DOGANALE**

8 Elementi necessari per l'applicazione delle misure specifiche di politica commerciale

9 Importi determinati a titolo di
a) dazi doganali |_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| b) tasse di effetto equivalente |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| c) altre imposizioni (4) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| d) moneta

10 Applicazione delle misure di politica commerciale (1)
☐ Si
☐ No, per i seguenti motivi:

11 Osservazioni

12 Luogo:
Data: |_|_|_|_|_|_| Timbro del servizio
Giorno Mese Anno
Firma

(1) Mettere una [x] nella casella applicabile.

(2) Dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli e altre imposte all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune e dei regimi speciali applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

(3) Da specificare, per esempio manifesto marittimo.

(4) Da specificare nella casella 11, per esempio, prelievo agricolo.

Verso originale

13 RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI

Il servizio competente sottoindicato chiede il controllo dell'autenticità del presente bollettino e del l'esattezza delle menzioni in esso contenute.

Luogo:

Data: |_|_|_|_|_|_| Timbro del servizio
Giorno Mese Anno

Firma

Autorità doganale

14 RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dalla sottoindicata autorità doganale ha permesso di constatare che il presente bollettino (1) ☐ è stato rilasciato dalle autorità doganali indicate e che le menzioni in esso contenute sono esatte.

☐ dà luogo alle osservazioni qui allegate.

Luogo:

Data: |_|_|_|_|_|_| Timbro del servizio
Giorno Mese Anno

Firma

Autorità doganale

(1) Mettere una [X] nella casella applicabile.

**NOTE**

**A. Note generali**

1. La parte del bollettino che costituisce la richiesta di informazioni (riquadri da 1 a 7) deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo o dal servizio che ha bisogno delle informazioni.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino ed accettata dall'autorità doganale.

**B. Note particolari relative alle rubriche indicate qui di seguito**

1. Indicare il cognome e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro. Questa rubrica non va compilata quando la domanda è presentata dall'autorità doganale dello Stato membro che richiede le informazioni.
3. Indicare l'autorità doganale con l'indirizzo completo, compreso l'eventuale codice postale e lo Stato membro.
4. Indicare il nome e l'indirizzo completo, compresi l'eventuale codice postale e lo Stato membro, dell'autorità doganale che richiede le informazioni. Questa rubrica non va compilata quando la richiesta sia avanzata dal titolare dell'autorizzazione del perfezionamento attivo.
6. Indicare il numero, la natura, le marche e i contrassegni numerici dei colli. Per i prodotti e le merci non imballate indicare il numero degli oggetti o, all'occorrenza, «alla rinfusa».

   Indicare i prodotti e le merci secondo la loro denominazione usuale o commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria. L'indicazione deve corrispondere a quella utilizzata nei documenti figuranti alla rubrica 5. La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg, netti, litri, metri, m², ecc.
9. Gli importi sono indicati in moneta nazionale, con iscrizione di una sola cifra per ogni casella.

   L'ultima e la penultima casella sono riservate alle eventuali frazioni di unità.

   L'importo relativo al prelievo agricolo da indicare in questa casella deve essere calcolato nel modo seguente:
   - moltiplicare il tasso di prelievo espresso in ECU per la quantità imponibile,
   - moltiplicare il risultato ottenuto per il coefficiente monetario,
   - convertire il risultato in moneta nazionale.

   Qualora l'autorità doganale disponga già del tasso in moneta nazionale, compreso il coefficiente monetario, detto tasso viene moltiplicato per la quantità imponibile.

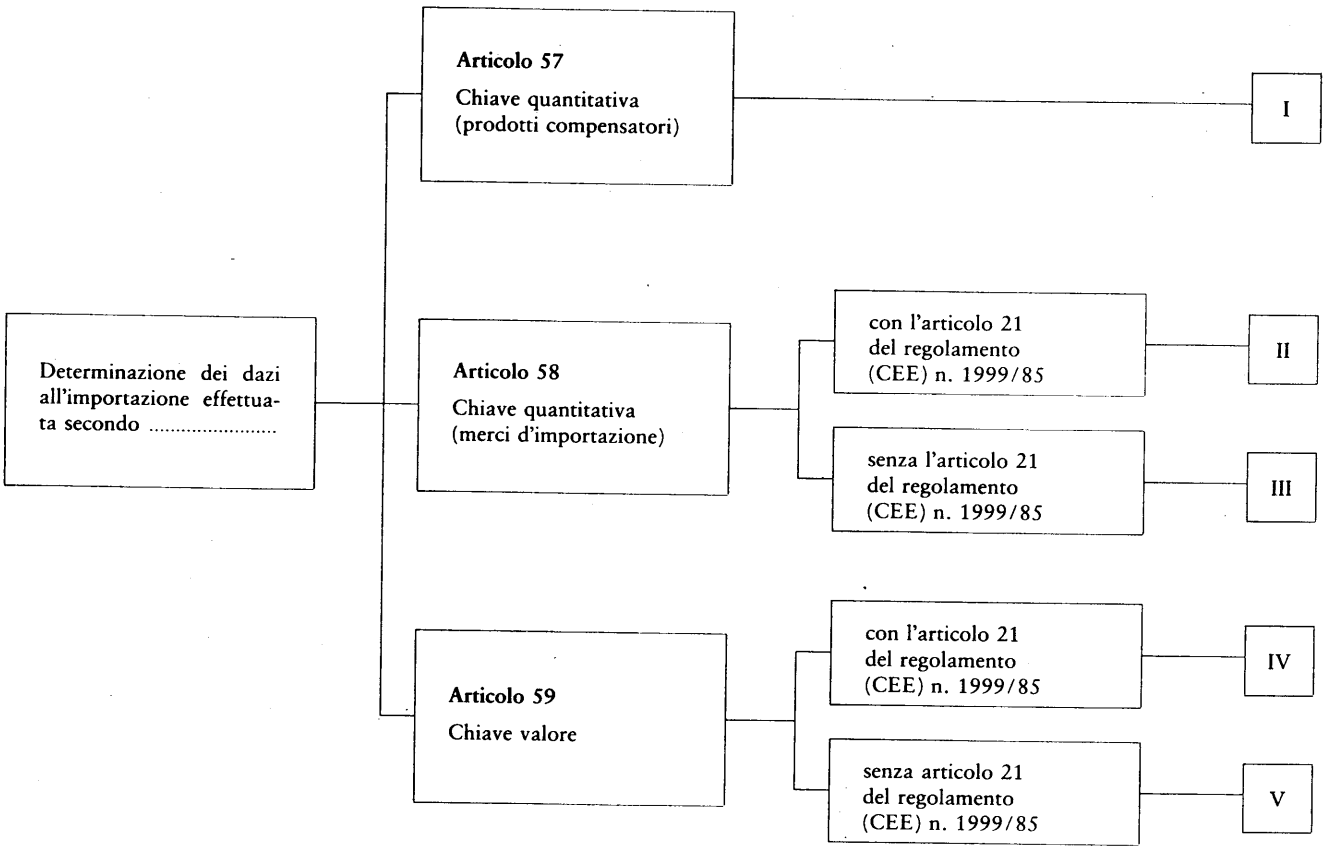
   Lo Stato membro nel quale i prodotti sono immessi in libera pratica converte l'importo che figura sul bollettino servendosi del tasso di cambio applicabile per determinare il valore in dogana.

   Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:
   - BEF per i franchi belgi
   - DEM per i marchi tedeschi
   - FRF per i franchi francesi
   - ITL per le lire italiane
   - LUF per i franchi lussemburghesi
   - NLG per i fiorini olandesi
   - DKK per le corone danesi
   - IEP per le lire irlandesi
   - GBP per le lire sterline
   - GRD per le drachme greche
   - ESP per le pesete spagnole
   - PTE per gli scudi portoghesi
11. Questa casella deve essere annullata quando il bollettino è utilizzato unicamente per indicare l'importo dei dazi all'importazione.

*ALLEGATO XI*

## ESEMPI DI CALCOLO RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE MERCI D'IMPORTAZIONE TRA I PRODOTTI COMPENSATORI

(Articoli da 56 a 59)




### INTRODUZIONE ALL'ALLEGATO XI

1. Il presente allegato è stato redatto per facilitare l'applicazione degli articoli da 56 a 59.

2. Da notare che la ripartizione delle merci d'importazione tra i prodotti compensatori deve essere effettuata soltanto nei casi in cui la determinazione dell'importo dell'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1999/85 la comporti.

   Pertanto:

   — quando tutti i prodotti compensatori ricevano una destinazione doganale che non implica la riscossione dei dazi all'importazione,

   oppure

   — quando la riscossione di dazi all'importazione si riferisce soltanto ai prodotti compensatori che beneficiano della tassazione di cui all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1999/85,

   dette modalità di calcolo non vengono applicate.

3. La quantità di prodotti compensatori da ottenere è determinata in funzione dei tassi di rendimento indicati nell'autorizzazione.

4. L'aggiunta di merci comunitarie durante il processo di fabbricazione non viene presa in considerazione non avendo alcuna influenza sulla ripartizione stessa delle merci d'importazione tra i prodotti compensatori.

I. **Articolo 57**

Chiave quantitativa (prodotti compensatori)

a) *Merci d'importazione:*

100 kg A

b) *Prodotti ottenuti:*

90 kg B

c) *Obbligazione doganale sorta per:*

10 kg B

d) *Quantitativo di merci d'importazione corrispondente al quantitativo di B per il quale è sorta l'obbligazione doganale:*

10/90 × 100 kg = 11,11 kg A

II. **Articolo 58**

*Con* l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1999/85

Chiave quantitativa (merci d'importazione)

a) *Merci d'importazione:*

100 kg A

b) *Prodotti ottenuti o da ottenere:*

80 kg B, in cui si ritrovano 80 kg A
10 kg C, in cui si ritrovano 10 kg A
5 kg D, in cui si ritrovano 5 kg A (D è compreso nell'elenco dell'articolo 21)

Totale: 95 kg A

c) *Base di ripartizione in kg A:*

B: 80/95 × 100 kg = 84,21 kg
C: 10/95 × 100 kg = 10,53 kg
D: 5/95 × 100 kg = 5,26 kg

Totale: 100 kg

d) *Obbligazione doganale sorta per:*

10 kg B

e) *Quantitativo di merci d'importazione corrispondente al quantitativo di B per il quale è sorta un'obbligazione doganale in seguito all'immissione in libera pratica di 30 kg B:*

10/80 × 84,21 kg = 10,53 kg A

f) *Parte di D che può beneficiare della tassazione di cui agli articoli 20 e 21:*

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, la tassazione «specifica» del prodotto D viene calcolata al massimo per la parte del prodotto D che corrisponde, proporzionalmente alla parte esportata degli altri prodotti compensatori (non compresi nell'elenco).

— Quantitativo di prodotti in kg A:

B: 70 kg = 70/80 × 84,21 = 73,68 kg A
C: 10 kg = 10/10 × 10,53 = 10,53 kg A

Totale: 84,21 kg A

— Percentuale esportata:
[84,21: (100 — 5,26)]: × 100 % = 88,89 %

— Tassazione articolo 21:
88,89 % × 5 kg D = 4,44 kg D

— Tassazione articolo 20:
5 kg — 4,44 kg = 0,56 kg D

g) *Quantitativo di merci d'importazione corrispondente al quantitativo di D per il quale è sorta un'obbligazione doganale:*

4,44 kg D (articolo 21)
+ 0,56 kg D (articolo 20)

5 kg D 5 × 5,26/5 = 5,26 kg A

III. Articolo 58

*Senza* l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1999/85
Chiave quantitativa (merci d'importazione)

a) *Merci d'importazione:*

100 kg A

b) *Prodotti ottenuti o da ottenere:*

80 kg B, in cui si ritrovano 80 kg A
10 kg C, in cui si ritrovano 10 kg A
5 kg D, in cui si ritrovano 5 kg A

Totale: 95 kg A

c) *Base di ripartizione in kg A:*

B: 80/95 × 100 kg = 84,21 kg
C: 10/95 × 100 kg = 10,53 kg
D: 5/95 × 100 kg = 5,26 kg

Totale: 100 kg

d) *Obbligazione doganale sorta per:*

10 kg B

e) *Quantitativo di merci d'importazione corrispondente al quantitativo di B per il quale è sorta un'obbligazione doganale in seguito all'immissione in libera pratica di 30 kg B:*

10/80 × 84,21 kg = 10,53 kg A

IV. Articolo 59

*Con* l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1999/85
Chiave valore

a) *Merci d'importazione:*

100 kg A

b) *Quantità e valori dei prodotti ottenuti o da ottenere:*

80 kg B a 20 ECU/kg = 1 600 ECU
10 kg C a 12 ECU/kg = 120 ECU
5 kg D a 5 ECU/kg = 25 ECU (D è compreso nell'elenco dell'articolo 21)

Totale: 1 745 ECU

c) *Base di ripartizione in kg A:*

B: 1 600/1 745 × 100 kg = 91,69 kg
C: 120/1 745 × 100 kg = 6,88 kg
D: 25/1 745 × 100 kg = 1,43 kg

Totale: 100 kg

d) *Obbligazione doganale sorta per:*

1. 10 kg B
2. 5 kg D

e) *Quantitativo di merci d'importazione corrispondente al quantitativo di B per il quale è sorta un'obbligazione doganale:*

10/80 × 91,69 kg = 11,46 kg A

f) *Parte di D che può beneficiare della tassazione degli articoli 21/20:*

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, la tassazione «specifica» del prodotto D viene calcolatta al massimo per la parte del prodotto D che corrisponde proporzionalmente alla parte esportata degli altri prodotti compensatori (non compresi nell'elenco).

— Valore della parte di prodotti compensatori esportati:

B: 70 × 20 ECU = 1 400 ECU
C: 10 × 12 ECU = 120 ECU

Totale: 1 520 ECU

— Percentuale esportata:
(1 520/(1 745 — 25)) × 100 % = 88,37 %

— Tassazione articolo 21:
88,37 % × 5 kg = 4,42 kg D = 3,26 × 1,43/5 = 0,93 kg A

— Tassazione articolo 20:
5 kg — 4,42 kg = 0,58 kg D

g) *Quantitativo di merci d'importazione corrispondente al quantitativo di D per il quale è sorta un'obbligazione doganale:*

4,42 kg D (articolo 21)
+ 0,58 kg D (articolo 20)
5 kg × 25/1 745 = 1,43 kg A

V. **Articolo 59**

*Senza* l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1999/85
Chiave valore

a) *Merci d'importazione:*

100 kg A

b) *Quantità e valori dei prodotti ottenuti o da ottenere:*

| | |
|---|---|
| 80 kg B a 20 ECU/kg = | 1 600 ECU |
| 10 kg C a 12 ECU/kg = | 120 ECU |
| 5 kg D a 5 ECU/kg = | 25 ECU |
| Totale: | 1 745 ECU |

c) *Base di ripartizione in kg A:*

| | |
|---|---|
| B: 1 600/1 745 × 100 kg = | 91,69 kg |
| C: 120/1 745 × 100 kg = | 6,88 kg |
| D: 25/1 745 × 100 kg = | 1,43 kg |
| Totale: | 100 kg |

d) *Obbligazione doganale sorta per:*

10 kg B

e) *Quantitativo di merci d'importazione corrispondente al quantitativo di B per il quale è sorta un'obbligazione doganale:*

10/80 × 91,69 kg = 11,46 kg A